



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Direzione Pianificazione Strategica e Controllo



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2023 - 2025**

INDICE DEL PIANO

P R E M E S S A	III
1. LA GUARDIA DI FINANZA E IL VALORE PUBBLICO	1
2. GLI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA	2
2.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	2
2.2 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.)	3
2.3 IL RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.)	4
2.4 I REFERENTI	4
2.5 I DIRIGENTI E I COMANDANTI DI REPARTO	4
2.6 GLI ORGANISMI DI CONTROLLO INTERNO	5
2.7 L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DISCIPLINARE	6
2.8 I MILITARI DEL CORPO E GLI ULTERIORI DESTINATARI DEL PIANO	6
3. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO	7
3.1 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	7
3.1.1 <i>Contesto esterno</i>	8
3.1.2 <i>Contesto interno</i>	12
3.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	16
3.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	19
4. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE	20
4.1 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DEI DATI.....	20
4.1.1 <i>I dati da pubblicare</i>	20
4.1.2 <i>Iniziative di comunicazione della trasparenza</i>	21
4.1.3 <i>Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"</i>	22
4.1.4 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013</i>	22
4.1.5 <i>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. "accesso generalizzato")</i> ,	23
4.2 ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI.....	24
4.3 CODICI DI COMPORTAMENTO	25
4.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE	26
4.5 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	29
4.6 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI D'UFFICIO ED EXTRA-ISTITUZIONALI.....	30
4.7 INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ.....	33
4.8 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO.....	33
4.9 CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE	34
4.10 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. "WHISTLEBLOWER").....	35
4.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE	39
4.12 PATTI DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ	40

4.13	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	40
4.14	MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI.....	41
4.15	AUTOMAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI	41
5.	MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.	42
5.1	RELAZIONE ANNUALE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	42
5.2	SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	43
5.3	AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE	43

ALLEGATI

NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

ALLEGATO 1

Elenco dei Referenti anticorruzione in ambito centrale.

ALLEGATO 2

Elenco dei Reparti presenti sul territorio i cui Comandanti sono individuati quali Referenti anticorruzione.

ALLEGATO 3

Registro dei rischi.

ALLEGATO 4

Mapa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione.

P R E M E S S A

L'incertezza di questi ultimi anni, quale conseguenza economica e sociale del diffondersi del coronavirus, ha visto il Corpo impegnato, al fianco dei cittadini, delle Istituzioni e delle imprese, ad affrontare e superare numerose criticità.

La crisi internazionale dovuta all'esacerbarsi del conflitto tra Ucraina e Russia, poi, ha richiesto un ulteriore sforzo teso a pianificare ed attuare interventi necessari per salvaguardare il sistema economico-produttivo, sensibile a mutamenti di contesto di così ampia portata.

Anche alla luce di situazioni contingenziali come quelle descritte, la Guardia di Finanza intende rafforzare il suo ruolo di costante presidio di legalità, di moderno corpo di polizia deputato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di criminalità economico finanziaria. In altri termini, si prefigge lo scopo di continuare a contribuire attivamente alla creazione e, al contempo, alla salvaguardia del c.d. valore pubblico, ossia del benessere economico, sociale e ambientale derivante dall'espletamento delle funzioni e dei compiti a essa demandati.

È, pertanto, necessario che la Guardia di Finanza rimanga saldo, sicuro e stimato punto di riferimento per la collettività. Ciò è e sarà possibile anche evitando l'insorgenza di fenomeni e fatti di corruzione all'interno dell'Organizzazione stessa, che possano in qualche modo scalfire la fiducia riposta in essa.

Con questo principale intento è stato elaborato il presente Piano che, assecondando le disposizioni normative e regolamentari di settore, riporta tutte le misure adottate dal Corpo in tema di prevenzione della corruzione e la cui attuazione ha natura vincolante per tutti gli appartenenti di ogni ordine e grado.

*Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Gen. C.A. Francesco Greco*

1. LA GUARDIA DI FINANZA E IL VALORE PUBBLICO

Il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 132 del 30 giugno 2022, pone al centro del sistema di pianificazione, programmazione e controllo delle Pubbliche Amministrazioni il c.d. "Valore Pubblico".

Il concetto di Valore Pubblico può essere fatto risalire al prof. Mark H. Moore¹ e, in sintesi, viene definito come *"l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, [generato dall'azione amministrativa] a favore dei cittadini e del tessuto produttivo"*².

Il riferimento a una nozione ampia di "benessere", tra l'altro, correla direttamente il Valore Pubblico alla "sostenibilità" di un'organizzazione, ovvero a una visione della *mission* della stessa che vada oltre gli obiettivi economico-finanziari di breve periodo e si indirizzi verso target di sostenibilità economica, sociale e ambientale di medio e lungo periodo.

Anche l'A.N.AC. ha, da ultimo, posto l'accento sull'importanza del Valore Pubblico, evidenziando, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (P.N.A. 2022³), come *"la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa"*⁴.

Quanto sinteticamente descritto consente di sottolineare come le azioni della Guardia di Finanza volte a:

- garantire:
 - il rispetto delle norme;
 - la prevenzione e la repressione della evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali in tutte le loro diverse manifestazioni;
 - l'acquisizione delle risorse pubbliche e il loro corretto impiego a favore della collettività;
 - il regolare funzionamento dei mercati dei beni e dei servizi nonché dei mercati dei capitali;
- contrastare:
 - l'infiltrazione della criminalità, e in particolare della criminalità organizzata, nell'economia legale;

¹ Cfr. *Creating Public Value*, 1997, Boston.

² Cfr. art. 3, comma 1, lett. a), num. 4), del D.M. n. 132 del 30 giugno 2022.

³ Adottato con la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e reperibile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>.

⁴ Cfr. P.N.A. 2022, pag. 24.

- la concorrenza sleale da parte dei soggetti economici che, non rispettando le norme, determinano un vantaggio competitivo nei confronti degli operatori onesti;
- concorrere alla tutela:
 - della vita umana⁵;
 - della salute pubblica⁶;
 - dell'ordine e della sicurezza pubblica⁷,

abbiano indubbi riflessi e impatti significativi in ambito economico, sociale e ambientale, contribuendo, quindi alla creazione di Valore Pubblico.

A queste, si aggiungono le specifiche attività condotte dal Corpo al fine di prevenire e contrastare la corruzione mediante:

- l'espletamento della propria *mission* istituzionale, sia tramite il Nucleo Speciale Anticorruzione sia per mezzo degli altri Reparti, su tutto il territorio nazionale;
- il supporto garantito alla stessa A.N.AC.⁸ nell'esercizio delle proprie peculiari funzioni in tali ambiti;
- l'adozione e l'osservanza delle pertinenti misure compendiate nel presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolto e inviato annualmente a tutti gli appartenenti,

che, in aderenza a quanto rappresentato dalla citata Autorità, consentono, altresì, di tutelare e salvaguardare il Valore Pubblico creato da tutte le Pubbliche Amministrazioni.

2. GLI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il sistema di prevenzione della corruzione e di attuazione e promozione della trasparenza⁹ della Guardia di Finanza prevede la partecipazione di una **pluralità di attori**, ognuno caratterizzato da poteri e funzioni differenti, chiamati a collaborare tra loro e a costituire una **rete** volta al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Piano.

2.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con determinazione n. 183924 del 1° luglio 2021¹⁰ il Comandante Generale ha nominato il **Capo di Stato Maggiore del Comando Generale – Gen. C.A.**

⁵ Si pensi solo alle vite salvate dal Corpo tramite interventi di soccorso in mare e in montagna.

⁶ Tramite, ad esempio, il sequestro di materiali contraffatti e pericolosi ovvero, nel corso della pandemia da COVID-19, l'attività di supporto al Servizio Sanitario Nazionale.

⁷ Per una rapida disamina delle attività poste in essere dalla Guardia di Finanza e dei risultati a esse conseguenti, si rinvia al par. 3.1.1.

⁸ I rapporti di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'A.N.AC. sono regolati dal Protocollo d'Intesa dell'11 ottobre 2021, che ha aggiornato quelli sottoscritti nel 2018 e nel 2015.

⁹ Per una sintetica analisi della disciplina volta a regolare il sistema in argomento si rinvia all'allegato "*Normativa e disposizioni regolamentari*".

¹⁰ Pubblicata nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Corpo.

Francesco Greco – quale **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (R.P.C.T.) per la Guardia di Finanza.

Nel P.N.A. 2022, l’Autorità ha dedicato l’allegato 3 alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), confermandone la **centralità ai fini dell’attuazione della strategia di prevenzione** e richiamando, tra l’altro, la necessità che sia:

- individuata all’interno dell’amministrazione e che l’organo di indirizzo assicuri al Responsabile poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con **autonomia ed effettività**;
- dotata di un’ottima conoscenza dell’Organizzazione e dei processi decisionali della stessa;
- supportata da strutture organizzative adeguate al compito da svolgere, individuate, con riferimento al Corpo:
 - nella **Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore;
 - nell’**Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, con riguardo alle iniziative assunte per adeguare il sito *web* della Guardia di Finanza alla normativa sulla Trasparenza, per implementare la relativa sezione denominata “Amministrazione Trasparente” con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e per la ricezione¹¹ delle istanze di accesso civico di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
 - nei “Referenti”, individuati all’interno dell’Amministrazione, chiamati, tra le altre cose, a svolgere una costante attività informativa e propositiva.

2.2 Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.)

I compiti e le attribuzioni del R.P.C.T. sono compiutamente descritti al paragrafo 2. dell’**allegato** “Normativa e disposizioni regolamentari”.

In seguito all’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, e del D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il codice in materia di protezioni dati personali (il D.Lgs. n. 196/2003) alla citata norma sovranazionale, anche **la Guardia di Finanza**, al pari delle altre amministrazioni, **ha designato il proprio Responsabile della protezione dei dati** (in seguito **R.P.D.**)¹². Le disposizioni che regolano l’individuazione, le funzioni e i compiti del R.P.D. sono contenute negli artt. 37, 38 e 39 del citato Regolamento.

Ai fini del presente documento occorre specificare, anche alla luce di quanto disposto dall’A.N.AC. con il P.N.A., che tale figura non può coincidere con quella del R.P.C.T. (che, diversamente dal R.P.D., deve necessariamente essere individuato

¹¹ Giusta determinazione ordinativa n. 194987/3100, in data 3 luglio 2015, del Comandante Generale.

¹² L’attuale R.P.D. per il Corpo è il Col. t.ISSMI Giovanni Fiumara, in virtù della determina del Comandante Generale, datata 12 novembre 2018.

all'interno dell'Ente), dal momento che la sovrapposizione dei due ruoli rischierebbe di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni¹³.

2.3 Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.)

Allo scopo di assicurare l'effettivo inserimento e l'aggiornamento degli elementi identificativi necessari nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita ai sensi dell'art. 33 - *ter* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179¹⁴, il Responsabile, per gli acquisti centralizzati, è individuato nel Direttore degli Approvvigionamenti del Comando Generale¹⁵.

2.4 I Referenti

Sin dall'avvio del sistema di prevenzione della corruzione, il Responsabile si è avvalso dell'imprescindibile contributo dei "Referenti", operanti sia in ambito di Stato Maggiore sia in sede periferica.

In considerazione della peculiarità operativa e della complessità della struttura organizzativa del Corpo, gli stessi continuano a costituire una **"rete" a supporto delle iniziative del Responsabile** per garantire, in modo capillare, concreto ed efficace, il completo presidio e la gestione delle aree e dei processi a più elevato rischio.

Anche nel corso del 2023, i Referenti anticorruzione, compiutamente individuati negli **allegati 1 e 2**, sono chiamati a:

- garantire:
 - **l'attività informativa** sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione;
 - **il rispetto delle misure di prevenzione** richiamate nel Piano triennale;
 - **la "gestione del rischio" nei processi per i quali hanno autonomia decisionale**, proponendo al Responsabile eventuali integrazioni al Piano;
- ad agire localmente, autonomamente e/o su richiesta del Responsabile, al fine di implementare la politica di prevenzione del rischio in una determinata area geografica o nell'esercizio di specifiche funzioni ritenute maggiormente esposte.

2.5 I Dirigenti e i Comandanti di Reparto

L'attuazione della strategia anticorruzione **richiede, evidentemente, il contributo fattivo dei dirigenti** preposti alle aree particolarmente esposte al rischio, che devono supportare i rispettivi Referenti attraverso:

¹³ Infatti, il R.P.D, talvolta rappresenta un riferimento per il R.P.C.T., come nel caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che riguardano anche profili attinenti alla protezione dei dati personali. In tali ambiti, il R.P.C.T. ben può avvalersi, nonostante la potestà attribuitagli dall'art. 5 comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali, di un supporto del R.P.D. limitatamente agli aspetti di carattere generale.

¹⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

¹⁵ Attualmente tale incarico è ricoperto dal Gen. B. Massimo Manfredini.

- un **costante monitoraggio dei processi di lavoro** di rispettiva competenza;
- **l'osservanza delle misure contenute nel presente Piano triennale**;
- il proprio apporto alla "gestione del rischio", **proponendo**, se ritenuto opportuno in relazione al contesto di riferimento, **l'adozione di ulteriori misure di prevenzione** (programmate nel tempo attraverso la specificazione delle attività da porre in essere, dei soggetti interessati, della tempistica di attuazione nonché finalizzate all'attività di monitoraggio).

A tal proposito:

- nell'ambito del Comando Generale, i dirigenti competenti per l'attuazione della normativa anticorruzione sono stati individuati nei vari **Direttori e Capi Ufficio**, in quanto deputati al supporto decisionale di ciascun Capo Reparto e della Superiore Gerarchia, così come già delineato nei precedenti piani della specie;
- in ambito periferico, invece, tali figure sono state individuate nei **Comandanti di tutti i Reparti**: operativi, di istruzione e di supporto tecnico, logistico e amministrativo, presenti sul territorio.

Con riferimento agli **obblighi di trasparenza**, invece, l'art. 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce che i dirigenti responsabili dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Come riportato dalla Delibera n. 1310/2016 dell'A.N.AC. e ribadito dal par. 3.1.4 del P.N.A. 2022, la caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione degli stessi, e di quelli cui spetta la relativa pubblicazione.

Al riguardo, tenuto conto della complessa architettura organizzativa del Corpo, sono stati individuati:

- il Capo dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale, quale responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *internet www.gdf.gov.it*;
- i Referenti per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione sulla scorta delle disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cfr. successivo par. 4.1.1).

2.6 Gli Organismi di controllo interno

Le funzioni di controllo interno assicurano un importante contributo ai fini della prevenzione della corruzione nel Corpo, poiché consentono di individuare eventuali disfunzioni e irregolarità che, ove non adeguatamente gestite per tempo, possono degenerare in eventi di corruzione o di illegalità.

A tal fine, all'interno dello Stato Maggiore, specifiche funzioni in tale ambito continuano a essere demandate alla **Direzione di Amministrazione** e alla

2.7 L'esercizio della potestà disciplinare

La strategia di prevenzione adottata dalla Guardia di Finanza comprende, altresì, l'esercizio della potestà disciplinare da parte di coloro che sono chiamati a svolgere, all'interno dell'Amministrazione, **funzioni di comando**.

In considerazione dello *status* di militari rivestito dagli appartenenti al Corpo, le norme relative alla potestà disciplinare e alle modalità di irrogazione delle sanzioni sono contenute nel Codice dell'ordinamento militare¹⁷, oltre che nelle relative circolari interne.

In tale contesto, al fine di assicurare la corretta osservanza e attuazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione, appare imprescindibile che ogni Comandante competente disciplinarmente continui a porre la massima attenzione e solerzia nell'esercizio delle potestà attribuite, come, peraltro, già previsto nelle circolari emanate, nel tempo, dal Comando Generale.

2.8 I militari del Corpo e gli ulteriori destinatari del Piano

Secondo le indicazioni di legge e in virtù dei richiami dettati in tale senso dal P.N.A., **tutti gli appartenenti al Corpo**¹⁸, indipendentemente dal grado rivestito e dal servizio d'istituto svolto, sono attori e parti integranti del sistema di prevenzione della corruzione, in quanto:

- **destinatari delle misure di prevenzione compendiate nel presente Piano triennale**¹⁹, che potranno consultare in ogni momento nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" presente nel sito *web* del Corpo;
- **obbligati a segnalare al proprio superiore** eventuali violazioni al Piano triennale, nonché ogni ulteriore e potenziale situazione di illecito.

Trattasi, in realtà, di obblighi già vincolanti per tutti i militari che:

- in presenza di illeciti aventi natura penale agiscono secondo le potestà riconosciute dalla legge in qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;
- qualora non sussista rilevanza penale dovranno segnalare le eventuali violazioni del Piano al proprio superiore, secondo le modalità disciplinate dalle già richiamate norme sull'ordinamento militare.

¹⁶ Il dettaglio delle funzioni demandate alle Articolazioni in esame è riportato all'allegato "Normativa e disposizioni regolamentari", par. 4.

¹⁷ Si veda, in tal senso, l'allegato "Normativa e disposizioni regolamentari", par. 4.

¹⁸ Per la più ampia diffusione e perché tutti ne abbiano effettiva conoscenza, il presente Piano triennale sarà inoltrato via *mail* presso la casella di posta elettronica istituzionale di ciascun militare.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

3. LA GESTIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il sistema delineato dall'impianto normativo della prevenzione della corruzione si fonda sulle indicazioni fornite dai Piani Nazionali Anticorruzione emanati nel tempo e sui relativi aggiornamenti, nonché sui principi e sulle linee guida del *risk management*²⁰, secondo cui la **gestione delle aree di rischio è parte integrante di tutti i processi organizzativi**, nonché strumento necessario all'adozione di scelte strategiche.

Tanto premesso, la Guardia di Finanza, Corpo di polizia specializzato a ordinamento militare, presenta caratteristiche peculiari di cui occorre necessariamente tener conto nella stesura del Piano triennale e nella gestione delle aree di rischio.

In tema di corruzione, infatti, il Corpo opera in una duplice veste:

- per effetto delle funzioni svolte, deve contrastare i relativi reati. L'art. 34 - *bis*, comma 2, del D.L. n. 179/2012 precisa, tra l'altro, che l'A.N.AC. si avvale, sulla base di intese²¹, della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi;
- deve porre in essere una strategia volta a prevenire l'insorgere di potenziali fenomeni ed eventi corruttivi al suo interno.

3.1 Analisi del contesto di riferimento

Come già evidenziato in occasione dei precedenti piani, l'analisi del contesto, sia interno che esterno, in cui operano gli appartenenti è determinante per una maggiore comprensione delle probabilità e delle modalità attraverso le quali possono verificarsi eventi rischiosi sotto il profilo della corruzione, in ragione delle peculiarità dell'ambiente in cui le attività dei finanziari vengono espletate e delle molteplici dinamiche sociali ed economiche degli ambiti territoriali in cui le "fiamme gialle" operano quotidianamente.

Una corretta gestione del rischio, attagliata e modellata sull'organizzazione, non può non tener conto dei fattori umani e culturali che caratterizzano l'ambiente interno ed esterno in cui la stessa agisce e che determinano, inevitabilmente, l'evolvere dei fenomeni corruttivi, potenzialmente in grado di colpirla.

In tal senso, è ampiamente noto che il Corpo impiega la maggior parte delle risorse umane nel comparto operativo e, in particolare, per:

- il contrasto:
 - all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali;
 - agli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria;
 - alla criminalità economico finanziaria di ogni genere;
- il concorso alla tutela della sicurezza interna ed esterna del Paese (c.d. "*homeland security*").

²⁰ Cristallizzati nella norma di standardizzazione ISO 31000.

²¹ Cfr. il Protocollo d'Intesa tra la Guardia di Finanza e l'A.N.AC. rinnovato in data 11 ottobre 2021, reperibile al *link*: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/accordi-stipulati-dallamministrazione/protocollo-d2019intesa-tra-la-guardia-di-finanza-e-l2019autorita-nazionale-anticorruzione>.

Al fine di prevenire e reprimere gli illeciti perpetrati nei predetti ambiti, la legge conferisce agli appartenenti al Corpo poteri e attribuzioni che possono avere un impatto rilevante su persone e imprese, nonché su Enti e Organismi di ogni genere, sulle loro disponibilità patrimoniali, economiche e finanziarie (ma anche sulle libertà individuali).

3.1.1 Contesto esterno

Fornire una descrizione dettagliata dei fenomeni corruttivi, nella loro accezione più ampia²², è un'attività particolarmente complessa a causa delle molteplici manifestazioni che li contraddistinguono e soprattutto delle difficoltà nel reperire strumenti validi, esaustivi ed efficaci di quantificazione/misurazione degli stessi.

In tal senso, la stessa A.N.AC. (tramite la creazione di una rete di collaborazione interistituzionale, a cui partecipa anche la Guardia di Finanza)²³ ha dato vita al progetto "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*" ed ha messo a disposizione della collettività, pubblicandolo sul proprio portale istituzionale, un set di indicatori di rischio di corruzione su base territoriale²⁴.

Alla luce di quanto premesso e atteso che il Corpo è chiamato ad operare su tutto il territorio nazionale con proiezioni anche all'estero e nell'ambito di una pluralità di contesti e settori eterogenei, per **l'analisi del contesto esterno** vengono di seguito richiamati sia strumenti di tipo soggettivo, come la **percezione** della corruzione da parte della collettività, sia di tipo oggettivo²⁵, come i **risultati operativi** conseguiti in determinati settori della *mission* istituzionale.

Con riferimento alla corruzione percepita, uno degli indicatori più diffusi e utilizzati, soprattutto dagli operatori economici internazionali, è l'"*Indice di Percezione della Corruzione*" (CPI) elaborato annualmente da *Transparency International*²⁶, che fornisce una valutazione dell'attività corruttiva presente all'interno del comparto pubblico di 180 paesi nel mondo e si basa sui risultati di numerosi sondaggi condotti

²² Fin dal P.N.A. 2013 il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

²³ Il progetto in argomento rientra nell'ambito di un Protocollo d'Intesa siglato nel novembre 2017 da A.N.AC., Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, ISTAT, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, volto a garantire la disponibilità di dati e informazioni per la costruzione del sistema di indicatori per il contrasto all'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni. Il Protocollo d'Intesa in argomento è reperibile al link: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti/accordi-stipulati-dallamministrazione/protocollo-d2019intesa-relativo-ai-rapporti-di-collaborazione-con-riferimento-al-progetto-2019misurazione-del-rischio-di-corruzione-a-livello-territoriale-e-promozione-della-trasparenza2019-tra-l2019autorita-nazionale-anticorruzione-e-la-guardia-di-finanza>.

²⁴ Per la visualizzazione degli indici in argomento, si rinvia all'apposita sezione del sito istituzionale dell'A.N.AC., raggiungibile al seguente link: <https://anac-c1.board.com/#/screen/?capsulePath=Cruscotti%5CIndicatori%20di%20contesto.bcps&screenId=8e785fea-9a24-45ed-b086-6c5cf0cd1518&showMenu=false>.

²⁵ Come sostenuto dal GRECO, l'Organismo anticorruzione del Consiglio d'Europa, che il 26 giugno 2019 ha pubblicato il rapporto annuale sulle misure adottate nel 2018 dai suoi 49 Stati membri, la percezione dell'opinione pubblica non è sufficiente per stabilire il livello di corruzione di un Paese, soprattutto perché non tiene conto degli sforzi normativi e delle misure adottate dai vari Paesi, né tiene conto dei risultati conseguiti nella lotta alla corruzione.

²⁶ Organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la corruzione, è stata fondata nel 1993, ha sede a Berlino ed è diffusa in oltre 100 Paesi del mondo.

da esperti del fenomeno della corruzione incrociati con i dati provenienti da altri studi di settore.

Nell'ultima edizione dello studio in argomento²⁷, riferita all'anno 2021, l'Italia ha registrato un valore dell'indice di 56 punti, con un incremento di 3 punti rispetto alla precedente rilevazione, posizionandosi al 42° posto, guadagnando 10 posizioni rispetto all'anno precedente.

Dal 2012, anno di emanazione della legge anticorruzione (cfr. par. 1), l'Italia, in questa singolare graduatoria, ha guadagnato 30 posizioni.

Dalla lettura dell'ultimo *Special Eurobarometer* relativo alla corruzione disponibile, pubblicato nel luglio 2022 dalla Commissione Europea²⁸, invece, si evince che l'89% degli italiani intervistati considera il problema corruttivo come "diffuso" nel nostro Paese (a fronte di una media del 68% dei "cittadini EU27" intervistati).

Ulteriore elemento rilevante che emerge dal documento in questione, legato però al vissuto degli intervistati, attiene al fatto che il 32% (35%, nella precedente rilevazione del 2019) degli italiani interrogati ha dichiarato di essere stato personalmente colpito dal fenomeno (UE27 il 24%) e il 6% (perfettamente in linea con la media dei Paesi UE27) dichiara di aver vissuto o assistito a un episodio di corruzione negli ultimi 12 mesi; di contro, solo il 21% (UE27 15%) delle persone che avrebbero assistito a episodi di questo genere dichiara di aver denunciato il fatto.

Restrungendo il campo di osservazione al solo fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro Paese, è utile richiamare i dati che emergono dall'ultima *"Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - Aggiornamenti per gli anni 2015-2020 a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT"*²⁹, predisposta dall'apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che fornisce una stima ufficiale delle entrate tributarie e contributive sottratte al bilancio pubblico.

L'autorevole elaborato misura il divario (*gap*) tra le imposte e i contributi effettivamente versati rispetto a quelli stimati in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

I principali risultati delle metodologie illustrate per la quantificazione dell'evasione fiscale e contributiva, per il periodo 2015-2020, hanno fatto rilevare un *gap* complessivo medio pari a circa 102,155 miliardi di euro, di cui 90,536 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,619 miliardi di mancate entrate contributive.

Nel documento in questione è riportato che nel 2020 i *gap* ammontavano rispettivamente a:

- 25,203 miliardi di euro per l'IVA;
- 28,331 miliardi di euro per l'IRPEF da lavoro autonomo e di impresa;
- 3,855 miliardi di euro per l'IRPEF relativa al lavoro dipendente irregolare;
- 9,082 miliardi di euro per l'IRES;

²⁷ Cfr. <https://www.transparency.it>.

²⁸ Cfr. <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658>.

²⁹ Cfr. https://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2022/PDF1_Aggiornamento_relazione_19_12_finale.pdf.

- 4,514 miliardi di euro per l'IRAP.

Infine, per meglio delineare il contesto in cui opera l'Amministrazione, al di là dei dati finora riportati, comunque importanti per inquadrare l'ambiente in cui operano quotidianamente le fiamme gialle, è imprescindibile il richiamo anche alle attività poste in essere e ai risultati conseguiti dal Corpo nel recente passato.

La Guardia di Finanza, nel corso del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 e il 31 maggio 2022, ha, tra l'altro:

- eseguito oltre 1 milione di interventi ispettivi e circa 74 mila indagini;
- individuato 5.762 evasori fiscali totali e 1.615 casi di evasione fiscale internazionale;
- denunciato 19.328 soggetti per reati tributari, di cui 508 tratti in arresto;
- sequestrato, quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali, beni per 2,2 miliardi di euro;
- sequestrato oltre 3.630 tonnellate di prodotti energetici e 649 tonnellate di sigarette di contrabbando;
- posto in essere controlli e indagini contro il gioco illegale e irregolare che hanno permesso di denunciare 633 soggetti e di scoprire 388 agenzie clandestine;
- nell'ambito del contrasto agli illeciti in materia di uscite:
 - concluso oltre 69 mila interventi a tutela dei principali flussi di spesa;
 - svolto quasi 15 mila indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea;
 - denunciato 45.700 persone;
 - segnalato oltre 7.600 soggetti alla Corte dei conti per danni erariali pari a oltre 3,5 miliardi;
 - effettuato, in collaborazione con l'INPS, controlli sul reddito di cittadinanza che hanno consentito di scoprire illeciti per 288 milioni di euro e di denunciare oltre 29.000 persone;
 - denunciato oltre 3.400 soggetti, di cui 397 tratti in arresto, per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- eseguito 1.649 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, che hanno portato alla denuncia di 4.684 persone, di cui 606 tratti in arresto, e al sequestro di beni per un valore di oltre 1,4 miliardi;
- scoperto, in materia di reati fallimentari, la distrazione di patrimoni per oltre 3,4 miliardi, di cui 429 milioni sono stati sottoposti a sequestro;
- svolto accertamenti patrimoniali, in applicazione della normativa antimafia, nei confronti di 15.185 soggetti, con l'applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per 3,5 miliardi;
- con riferimento alla tutela dei consumatori, condotto una serie di controlli e di indagini che hanno portato al sequestro di:

- 565 milioni di prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del *made in Italy* e non sicuri;
 - oltre 14,5 milioni di litri (essenzialmente vini e spumanti) e oltre 6.400 tonnellate di prodotti agroalimentari, oggetto di contraffazione e frode commerciale;
 - quasi 130 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale e circa 14 mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti);
- arrestato 1.896 narcotrafficienti e sequestrato 97 tonnellate di sostanze stupefacenti;
 - arrestato 171 persone ree di sfruttamento dell'immigrazione clandestina e sequestrato 714 mezzi impiegati a tale scopo.

Nell'ambito della crisi internazionale, il Corpo ha svolto verifiche che hanno riguardato oltre 1.100 soggetti sospettati di aver contribuito a compromettere o minacciare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina e, al 31 maggio, ha eseguito pertinenti misure di congelamento dei beni nei confronti di 14 soggetti, aventi ad oggetto fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, terreni e quote societarie per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.

Dal quadro descritto si determinano i molteplici e rilevanti fattori di rischio - accentuati, tra l'altro, dal particolare stato in cui versa il Paese - per coloro che, come i finanziari, sono chiamati quotidianamente a operare a contrasto di illeciti e, svariate attività criminali, in grado, potenzialmente, **di innescare fenomeni di corruzione o di mala gestio**.

Come per le pregresse edizioni del Piano, tuttavia, l'analisi fin qui condotta viene completata con la verifica delle condanne comminate a titolo definitivo per delitti contro la pubblica amministrazione nei confronti di appartenenti al Corpo.

Dai dati raccolti attraverso i Referenti, è emerso che nel periodo 2018 -2022³⁰ sono intervenute:

- 39 condanne penali definitive (13 nel corso del 2022);
- 14 condanne per danno erariale (di cui 1 nel 2022).

Conseguentemente, la percentuale del personale destinatario di una condanna nel quinquennio in esame sul totale della forza effettiva (59.320 militari al 31 dicembre 2021) è pari allo 0,09%.

Analizzando i citati dati inerenti alle condanne definitive intervenute negli ultimi cinque anni per fattispecie corruttive, in ambito penale ed erariale, si evince che gli eventi illeciti sono maturati prevalentemente in contesti operativi, quali attività di controllo fiscale ovvero nell'espletamento di compiti di polizia giudiziaria.

Una parte dei reati in argomento riguarda, invece, condotte poste in essere al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, non riconducibili al servizio quotidianamente svolto dai militari condannati (a prescindere dal livello di rischio).

In conclusione, sembra opportuno richiamare le seguenti considerazioni, già

³⁰ Per l'annualità 2022 la rilevazione provvisoria si è attestata al mese di settembre.

espresse nei precedenti P.T.P.C.T.:

- le attività tipicamente poste in essere dal Corpo sono, per caratteristiche intrinseche (esercizio di funzioni ispettive e pervasività delle potestà affidate agli appartenenti al Corpo, continuo confronto con soggetti imprenditoriali e criminali spesso dotati di rilevanti disponibilità finanziarie) esposte al rischio corruttivo, che da sempre si cerca di comprimere con stringenti norme interne, nonché attraverso l'azione di comando e controllo degli Ufficiali e dei Comandanti di Reparto;
- trattasi, tuttavia, di eventi rischiosi la cui probabilità di verificarsi deve ritenersi, evidentemente, non azzerabile (in linea, peraltro, con gli standard internazionali, in particolare con quello ISO 31000, richiamato anche dall'Allegato 1 al P.N.A. 2019);
- nella quasi totalità dei casi **i fatti corruttivi commessi da militari del Corpo sono stati scoperti e perseguiti grazie all'impegno investigativo e all'onestà di altri appartenenti all'Istituzione.**

3.1.2 Contesto interno

Come noto, le proiezioni operative della Guardia di Finanza sono state ridefinite dal D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito al Corpo quelle di "Polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

Successivamente, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato all'Istituzione la responsabilità dei comparti di specialità "Sicurezza del mare" e "Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento", nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto, negli spazi doganali, al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017 la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del predetto D.Lgs. n. 177/2016, l'unica Forza di Polizia sul mare.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Corpo dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un'ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all'esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d'iniziativa in tutti i settori di competenza, attraverso Piani Operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Per ciò che concerne, invece, l'area risorse umane, l'Amministrazione dispone di 59.320 militari, uomini e donne, distinti nelle categorie: Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, Allievi³¹.

³¹ I dati relativi al personale del Corpo sono tratti dal "Conto annuale della Guardia di Finanza Anno 2021", reperibile al *link*: <https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/personale/dotazione-organica/conto-annuale-del-personale>.

Categorie	Uomini	Donne	Totale	
Ufficiali	2.784	369	3.153	5,32%
Ispettori	22.502	2.492	24.994	42,13%
Sovrintendenti	9.765	49	9.814	16,54%
Appuntati e Finanziari	19.580	1.016	20.596	34,72%
Allievi	618	145	763	1,29%
Totale	55.249	4.071	59.320	100,00%
	93,14%	8,86%		

La struttura organizzativa del Corpo è distribuita su tutto il territorio nazionale ed è composta da 987 reparti³², così articolati:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività;
- n. 931 comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;
- n. 31 comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- n. 24 comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

I predetti Reparti sono attualmente ospitati in oltre 1.200 caserme distribuite su tutto il territorio nazionale, di cui più del 50% sono di proprietà demaniale mentre oltre il 22% sono di proprietà di privati che li concedono in locazione al Corpo³³.

La Guardia di Finanza è, pertanto, un'organizzazione complessa, diffusa capillarmente sul territorio nazionale e con proiezione internazionale, il cui funzionamento è disciplinato, in ogni aspetto, oltre che dalle norme sopra evidenziate, da una serie di regolamenti e circolari interne pubblicate nel proprio sito intranet per la più ampia diffusione e la concreta applicazione da parte di tutti gli appartenenti.

Gli obiettivi strategici del Corpo sono definiti negli Atti di indirizzo e nella "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione" (ove sono contenute anche le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli stessi), emanati annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per l'anno

³² La rappresentazione grafica degli organigrammi dei Reparti del Corpo è consultabile nell'area "Amministrazione Trasparente" (sotto-sezione "articolazione uffici") del sito www.gdf.gov.it.

³³ Cfr. https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare/patrimonio-immobiliare-del-corpo/@@download/file_principale.

2022 dispone che il Corpo, nel periodo di riferimento:

- farà leva sulla capacità di analisi avanzata e integrata delle informazioni contenute nelle banche dati operative e sui sistemi di intelligenza artificiale, anche in ottica predittiva, nonché sull'attività di *intelligence* e di cooperazione internazionale, sul controllo economico del territorio e sulla circolazione del materiale probatorio acquisito in tutti i segmenti della missione istituzionale, in modo da orientare la propria attività verso obiettivi connotati da un elevato profilo di pericolosità economico-finanziaria, con modalità adeguatamente calibrate in funzione delle peculiari caratteristiche delle varie aree geografiche del Paese. Tale azione si svilupperà nel quadro di piani operativi pianificati a livello centrale, all'esito di una "mappatura" territoriale dei fenomeni illeciti più gravi, pericolosi e diffusi, che verranno contrastati mediante azioni ispettive e investigative svolte d'iniziativa o su delega della magistratura (ordinaria e contabile), ivi compresa la Procura europea, di cui la Guardia di finanza costituisce il naturale interlocutore ai fini della tutela degli interessi finanziari unionali;
- continuerà a riservare una particolare attenzione agli illeciti in materia di IVA, sfruttando le potenzialità offerte dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e la collaborazione con i collaterali esteri nell'ambito del *network* Eurofisc, che, attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti per la collazione automatizzata dei dati e il potenziamento dell'analisi di rischio come il TNA (*Transaction Network Analysis*), mira a garantire una precoce identificazione degli operatori economici potenzialmente coinvolti in "frodi carosello" all'IVA intracomunitaria;
- intensificherà la vigilanza sul fenomeno delle indebite compensazioni al fine di prevenire e reprimere l'utilizzo abusivo dei crediti di imposta introdotti dalla legislazione emergenziale;
- contrasterà il sommerso d'azienda e di lavoro, nonché gli illeciti fenomeni interpositori e lo sfruttamento della manodopera;
- indirizzerà la propria azione sulle forme più perniciose di evasione fiscale internazionale (come l'esterovestizione della residenza fiscale, le stabili organizzazioni non dichiarate e l'occultamento di patrimoni all'estero), attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione fiscale (quale lo scambio automatico d'informazioni, che grazie alle recenti introduzioni normative in ambito unionale, una volta recepite nell'ordinamento nazionale, consentirà di intercettare anche le transazioni economiche concluse attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali), la propria rete di Esperti dislocati presso le ambasciate italiane, gli strumenti di cooperazione "rafforzata" (quali i controlli multilaterali), nonché mediante l'acquisizione di dati e notizie sui movimenti transfrontalieri e sulla titolarità effettiva delle operazioni con l'estero ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 167/1990;
- seguirà ad elaborare analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle entrate, tanto per finalità strategiche di monitoraggio dei fenomeni evasivi, quanto per la predisposizione di piani di intervento integrati;
- proseguirà, inoltre, l'azione di contrasto alle frodi in materia di accise, nonché al contrabbando, anche di tabacchi lavorati esteri, e alle frodi nel settore doganale; ciò sia ampliando e valorizzando, quale autorità doganale e al contempo forza di

polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria, il patrimonio informativo a disposizione, in funzione dell'elaborazione di analisi di rischio volte a consolidare i livelli di sicurezza e di competitività del sistema doganale italiano; sia rafforzando i rapporti di collaborazione con i collaterali esteri e le amministrazioni responsabili dell'attuazione della specifica disciplina;

- con specifico riguardo al settore del commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione, quale autorità nazionale competente in ambito doganale, vigilerà sulla regolarità degli scambi, rafforzando i rapporti di cooperazione con le organizzazioni internazionali, agenzie ed amministrazioni operanti nello specifico comparto;
- nel settore del gioco pubblico, invece, controllerà il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e antiriciclaggio, al fine di tutelare gli attori della filiera regolare dalla concorrenza sleale di operatori abusivi e i giocatori da proposte di gioco illegali, contrastando le infiltrazioni della criminalità economica, anche di tipo organizzato;
- intensificherà, inoltre, la propria azione di tutela delle uscite di bilancio, contrastando le frodi nella gestione, erogazione, percezione e impiego delle risorse pubbliche, avuto particolare riguardo ai fondi che verranno erogati nell'ambito del *Next Generation* EU (NGEU) e, segnatamente, con il PNRR, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica perseguiti dal Piano;
- in questa direzione, stipulerà protocolli d'intesa per rafforzare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto delle più gravi irregolarità e scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento e consoliderà le sinergie operative e lo scambio informativo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Autorità a vario titolo depositarie di funzioni di vigilanza, gestione e regolazione della spesa pubblica, al fine di perseguire gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e nel settore degli appalti e i casi di responsabilità amministrativa per danno erariale;
- manterrà, inoltre, come obiettivo prioritario la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nell'economia legale, anche a carattere transnazionale, mediante l'approfondimento dei flussi finanziari sospetti, l'individuazione e la sottrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie illecitamente accumulate da persone fisiche e giuridiche (anche all'estero, avvalendosi in tale ambito degli strumenti di cooperazione internazionale), la complementare applicazione degli istituti di prevenzione finalizzati all'amministrazione e al controllo di aziende anche potenzialmente conniventi con soggetti criminali e il supporto delle Autorità Prefettizie nella rete di monitoraggio antimafia;
- contrasterà, in particolare, il riciclaggio di proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, anche mediante l'utilizzo delle criptovalute, nonché l'usura, i reati finanziari, societari e fallimentari, il falso monetario, la contraffazione di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni, indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, le violazioni alla normativa a tutela del diritto d'autore e del *Made in Italy* e la vendita di prodotti insicuri e pericolosi;
- nell'ambito delle azioni a tutela del mercato e della concorrenza, con particolare riferimento ai settori oggetto delle riforme previste nell'ambito del PNRR,

assicurerà il più ampio supporto alle competenti Autorità Garanti, di Regolazione e di Vigilanza;

- continuerà, altresì, a contrastare i traffici illeciti, tra cui quelli di sostanze stupefacenti e di armi, e il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare via mare;
- infine, garantirà il proprio contributo nella vigilanza sulle misure di contenimento e gestione della pandemia che continueranno, eventualmente, ad essere varate, supportando, anche mediante la propria Componente aerea, le autorità competenti.

Consapevole del rischio corruttivo naturalmente insito nelle attività quotidianamente poste in esse dagli appartenenti al Corpo (si rinvia a quanto già descritto nel paragrafo 3.1.1, relativo al “*Contesto esterno*”), **sin dal primo P.T.P.C., la Guardia di Finanza ha proceduto a un'integrale mappatura dei processi³⁴ di lavoro espletati in tutti gli ambiti di attività che, almeno potenzialmente, potessero prestarsi a fenomeni corruttivi. La predetta mappatura ha come obiettivo l'individuazione e il conseguente trattamento del rischio, attraverso l'attuazione di una strategia costantemente efficace di prevenzione, ed è oggetto, ogni anno, di una continua attività di aggiornamento e di approfondimento.**

Essa comprende **l'identificazione, la descrizione e la rappresentazione delle fasi** dei processi, dei **soggetti coinvolti, dei rischi, delle relative misure di trattamento**, comprese quelle già previste in disposizioni interne (essenzialmente misure di regolamentazione e di controllo, di carattere specifico) e, imprescindibilmente, coinvolge l'intera struttura organizzativa. Pertanto, come per le edizioni pregresse, anche per l'elaborazione del presente documento, il Responsabile si è avvalso della preziosa collaborazione delle Direzioni e degli Uffici competenti *ratione materiae* del Comando Generale.

I processi di lavoro analizzati e sintetizzati afferiscono al personale, all'affidamento di servizi, lavori e forniture, al coordinamento informativo e relazioni internazionali, alle operazioni, ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al trattamento economico del personale, al controllo di regolarità amministrativo-contabile, alla gestione dell'infrastruttura telematica e all'attività di vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3.2 Valutazione del rischio

L'attività di analisi dei processi è stata svolta con una modalità qualitativa³⁵ che, attraverso un minor ricorso ad automatismi rispetto a quella quantitativa, riesce ad attagliarsi meglio alle specificità dell'Organizzazione e permette di

³⁴ Come descrive l'A.N.AC. nel P.N.A. 2019, pag. 14: “*la mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi...assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi*”. L'Autorità nel P.N.A. 2022, pag. 32, tra l'altro, ha ribadito che: “*La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno*”.

³⁵ Nell'approccio qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici.

valorizzare al massimo le conoscenze, in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, di cui il Corpo dispone.

La stessa A.N.AC. indica la predetta modalità qualitativa, anche nel P.N.A. 2019³⁶, quale approccio metodologico da preferire.

L'analisi ha portato a definire le varie **fasi**³⁷ che compongono i **processi di lavoro**, gli **eventi rischiosi** cui sono potenzialmente soggetti nonché:

- **la probabilità** del loro verificarsi, attraverso tutti gli **elementi informativi di natura oggettiva** (es. eventi di corruzione già occorsi, segnalazioni pervenute all'Amministrazione, notizie stampa) e **sogettiva**, considerando i contesti ambientali e le possibili motivazioni degli operatori, nonché, soprattutto, il livello di **discrezionalità** che caratterizza la relativa fase oggetto di analisi;
- **l'impatto** che ne può derivare, sia **interno** che **esterno** all'organizzazione, tenendo conto delle **conseguenze sulla stessa**, in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, economici, legali, di reputazione e credibilità istituzionale.

La **probabilità** e **l'impatto** possono essere rappresentati tramite una scala crescente di valori qualitativi (complessivamente 5), da "molto basso" a "altissimo".

La ponderazione dei valori di probabilità e impatto conduce, attraverso la seguente matrice, alla determinazione del livello di rischio per ciascun processo/attività:

Impatto \ Probabilità	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Altissima	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
Alta	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
Media	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
Bassa	Molto basso	Basso	Medio	Medio	Alto
Molto bassa	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

La Guardia di Finanza, alla luce delle proprie caratteristiche, delle funzioni svolte, delle proprie tradizioni, dei valori che animano l'agire dei propri appartenenti, nel valutare le varie fasi, adottando questo metodo, si è orientata verso **una posizione massimamente scrupolosa, in ragione del fatto che qualsiasi evento di tipo corruttivo dovesse verificarsi nell'ambito del Corpo avrebbe conseguenze**

³⁶ Allegato 1 al P.N.A 2019, pag. 28 e seguenti.

³⁷ Tutti i processi vengono descritti compiutamente, al fine di evidenziare e di rendere intellegibili anche a soggetti esterni all'Amministrazione le modalità di svolgimento di ognuno di essi.

assai più rilevanti rispetto ad altre amministrazioni con una diversa *mission* istituzionale.

A tale scopo, il fattore “**impatto**” per il Corpo è stato declinato in due soli valori - “Alto” e “Altissimo” - sulla base della convinzione che qualsiasi evento corruttivo, ma anche qualsiasi comportamento meno che irreprensibile da parte dei finanziari, determinerebbe una scalfittura della fiducia che il cittadino ha diritto di riporre nell’Istituzione.

In virtù della suddetta scelta, la predetta tabella di valutazione si riduce, di fatto, alle sole due ultime colonne di seguito riportate; conseguentemente, **il rischio corruttivo relativo alle fasi dei processi di lavoro della Guardia di Finanza può assumere esclusivamente i seguenti tre valori: “Medio”, “Alto”, “Altissimo”.**

Probabilità \ Impatto	Alto	Altissimo
Altissima	Altissimo	Altissimo
Alta	Alto	Altissimo
Media	Alto	Altissimo
Bassa	Medio	Alto
Molto bassa	Medio	Medio

Inoltre, al fine di diversificare la valutazione delle varie fasi dei processi di lavoro (già vincolata dalla scelta di considerare l’impatto alto o altissimo), scongiurandone un appiattimento, è stato attribuito alla **probabilità**, in taluni casi, un valore **medio** o **alto**.

Anche tale scelta, come nel caso dell’impatto, è stata ispirata a un criterio di **massima prudenza** adottato dall’Amministrazione³⁸ nel valutare determinate fasi dei processi di lavoro, caratterizzati, per motivazioni insite nella natura dell’attività in questione, da una forte componente discrezionale.

Di conseguenza, ad alcune fasi di questi processi è stata attribuita una probabilità “media/alta”, ancorché non si siano verificati, nel passato, specifici episodi corruttivi, ovvero la loro rilevanza sia particolarmente bassa, ma soltanto alla luce della non trascurabile discrezionalità che li caratterizza.

³⁸ Anche l’A.N.A.C. invita le amministrazioni a evitare di sottostimare i rischi, dal momento che un tale atteggiamento non permette di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

3.3 Trattamento del rischio

In merito al sistema fin qui delineato è, comunque, opportuno evidenziare che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di puntare all'eliminazione del **rischio corruttivo**, individuando i correttivi e le modalità più idonee a prevenirlo, pur nella consapevolezza che esso è difficilmente azzerabile³⁹.

Tanto premesso, le **misure di prevenzione** devono essere opportunamente **progettate e calibrate**, agendo sui c.d. "*fattori abilitanti*", vale a dire quelle condizioni organizzative che, a ogni modo, possano facilitare i comportamenti devianti. Fermo restando che l'Organizzazione che le predispone deve tener conto della loro validità, anche in fase di controllo e di monitoraggio.

Esse devono, quindi, rispondere a requisiti di **efficacia**⁴⁰ (nella neutralizzazione delle cause del rischio), ma anche di **sostenibilità economica e organizzativa**⁴¹, nonché di **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'Ente stesso**⁴².

Tutto quanto descritto, in ordine alla predetta analisi di rischio dei processi di lavoro, distinti per aree, della Guardia di Finanza, e alle relative misure di prevenzione, risulta compendiato nel **Registro dei rischi** riportato in **allegato 3**, che costituisce parte integrante del presente Piano.

³⁹ Cfr. norma di standardizzazione ISO 31000.

⁴⁰ L'individuazione della misura è una conseguenza dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti dell'evento rischioso.

⁴¹ L'identificazione delle misure è strettamente connessa alla capacità di attuarle di ogni organizzazione, altrimenti si rischia di adottare strumenti poco realistici e, conseguentemente, che non trovano applicazione.

⁴² La strategia di prevenzione deve essere "tarata" sulle esigenze dell'Amministrazione e graduale rispetto al livello di esposizione ai vari tipi di rischio.

4. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Oltre alle misure di gestione del rischio di corruzione specifiche, relative, cioè, alle singole fasi dei processi di lavoro, meglio descritte nel citato Registro dei rischi, vengono di seguito riportate quelle a carattere generale. Trattasi di misure integranti del sistema di prevenzione della corruzione, perlopiù imposte da dettati normativi, che hanno un impatto trasversale, ossia sono comuni a più processi di lavoro dell'Organizzazione.

4.1 Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati

4.1.1 I dati da pubblicare

La trasparenza amministrativa, intesa oggi come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*⁴³, rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti dell'attuale disciplina normativa e regolamentare concernente la prevenzione della corruzione. La pubblicità delle informazioni relative alla P.A. è ormai diventata un'abitudine, un metodo oltre che, naturalmente, uno strumento di democrazia partecipativa per la collettività.

Le regole applicative e procedurali, nonché la portata delle disposizioni normative emanate in materia vengono definite da atti di regolazione emanati dall'A.N.AC..

L'elenco completo degli obblighi di pubblicazione, è riportato nella delibera A.N.AC. del 28 dicembre 2016, n. 1310: *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*, nonché nell'allegato n. 9 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

In tali sedi vengono riepilogati i dati da pubblicare secondo la struttura *“vincolante”* – ovvero conforme al *format* in allegato al decreto legislativo n. 33 del 2013 – in base alla quale deve essere articolata la sezione denominata *“Amministrazione Trasparente”* dei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

La durata ordinaria della pubblicazione è di cinque anni⁴⁴, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di ostensione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.

Al riguardo, va sottolineato che è compito delle PP.AA. anche rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. L'oscuramento dei dati personali ultronei è stato oggetto, nel corso del 2022, di un apposito monitoraggio posto in essere dalla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale. L'attività di riscontro in argomento proseguirà anche nel triennio 2023-2025.

⁴³ Cfr. art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

⁴⁴ Cfr. art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

L'elencazione degli obblighi di pubblicazione concernenti la Guardia di Finanza è riportato in un'apposita **mappa**, costituente l'**allegato 4** del presente Piano. La tabella in questione reca, tra l'altro, l'indicazione dei Referenti in sede centrale/periferica per la pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni richieste.

4.1.2 Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'attività divulgativa sul tema della trasparenza continuerà ad essere indirizzata su più fronti. Nel dettaglio:

- con riferimento alle iniziative di “diffusione interna”, la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo avrà cura di predisporre, nell'ambito del piano di formazione annuale, apposite proposte addestrative, concernenti, tra l'altro, l'approfondimento del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da collocarsi nel più ampio contesto formativo offerto in tema di prevenzione della corruzione;
- avuto riguardo alla necessità di garantire l'accessibilità esterna delle informazioni ai diversi portatori di interessi, la comunicazione posta in essere dal Corpo sarà, di volta in volta, integrata con specifici riferimenti alle azioni intraprese per l'adempimento degli obblighi normativamente previsti;
- l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna del Comando Generale, articolazione deputata a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utenza nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione dei servizi offerti, proseguirà a svolgere una specifica attività finalizzata a:
 - garantire l'accessibilità ai servizi offerti dal Corpo attraverso l'applicazione dei criteri di semplificazione e trasparenza amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241), sulla base delle disposizioni vigenti nello specifico comparto.
A tal proposito, nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022 sono state presentate al Corpo 1.187 istanze di accesso agli atti ai sensi della citata legge n. 241/1990, di cui 1.121 accolte e 66 oggetto di diniego;
 - il costante miglioramento dell'attività di *front office* svolta nei confronti dei cittadini. In tale ambito, nel corso del 2022 (periodo 1° gennaio – 31 dicembre):
 - 70 cittadini si sono rivolti allo “Sportello per il Pubblico”;
 - sono pervenute:
 - ✓ 4.999 richieste di informazioni attraverso il numero verde 800669666;
 - ✓ 1.613 richieste a mezzo posta elettronica, di cui 1.357 e-mail ordinarie e 256 e-mail certificate (P.E.C.);
 - curare la linea editoriale del sito *internet* istituzionale www.gdf.gov.it, per il quale nel corso del 2022 è stata posta in essere un'opera di *restyling* che ha reso la piattaforma *web* più moderna, intuitiva e *user friendly*, consentendo una più agevole navigazione tra le pagine, una migliore gestione dei contenuti e l'adattamento dei contenuti e l'adattamento del sito ai differenti

tipi di dispositivi mobili (*smartphone, tablet* ecc) utilizzati per accedervi. Sul predetto portale, oltre ai dati per i quali sono previsti specifici obblighi di pubblicità, è presente una notevole offerta informativa al servizio del cittadino, ossia: informazioni riguardanti le peculiarità organizzative della Guardia di Finanza (struttura ordinativa, logistica e funzionale), notizie sulle attività di servizio svolte dai Reparti sull'intero territorio nazionale, sugli eventi e cerimonie che vedono la partecipazione del Corpo, sulla storia dell'Istituzione e sulla rappresentanza militare.

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati n. 4.537.617 accessi alla *home page* del sito.

4.1.3 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

La Sezione "Comunicazione Interna" dell'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna svolge periodicamente monitoraggi sugli accessi effettuati dall'utente al sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*.

In tale ambito, continuerà a essere assicurato uno specifico riscontro del numero di accessi all'area "Amministrazione Trasparente", con cadenza mensile.

Nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2022, sono stati effettuati 561.923 accessi della specie, così suddivisi:

Mese	Numero accessi
gennaio	68.190
febbraio	63.621
marzo	97.317
aprile	95.875
maggio	50.463
giugno	74.246
luglio	43.311
agosto	35.484
settembre	33.416

4.1.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

I compiti afferenti agli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riguardo alle competenze connesse al riscontro delle istanze in materia di accesso civico, sono attribuiti in parte alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo e in parte all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna.

Al fine di assicurare l'efficacia delle procedure interne volte a garantire l'esercizio del c.d. "**accesso civico semplice**"⁴⁵, si evidenzia, in particolare, che:

- è disponibile, sul sito istituzionale del Corpo *www.gdf.gov.it*, all'interno della

⁴⁵ Art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

sezione “Amministrazione Trasparente”, un’area dedicata, denominata “Accesso civico”, allocata all’interno della sotto-sezione “Altri Contenuti”, nella quale sono pubblicati i seguenti dati:

- le indicazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - le modalità di presentazione delle istanze di accesso civico, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere;
- sono state definite le procedure per la presentazione della richiesta di accesso civico, la quale potrà essere inoltrata al Comando Generale, a mezzo di posta elettronica (PEO e/o PEC), ovvero di corrispondenza ordinaria.
I relativi recapiti sono indicati nella sotto-sezione del sito di cui al precedente punto, ove è stato reso disponibile anche un modello di istanza da poter utilizzare per l’inoltro;
- **l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna**, a seguito dell’acquisizione dell’istanza di accesso civico, provvederà a:
- verificare, in via preliminare, che le informazioni ovvero i documenti richiesti non siano effettivamente già stati pubblicati nella relativa area del sito istituzionale del Corpo;
 - inviare tempestivamente la richiesta, corredata dall’esito della verifica espletata, alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo;
- **la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo**, nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avrà cura, quindi, di effettuare la relativa istruttoria;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informato dell’accesso civico in ogni sua fase dalla predetta Direzione, darà corso alla procedura di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, ove sussistano i presupposti di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la circolare del Corpo di riferimento è la n. 3243/2016 datata 08 gennaio 2016 dell’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali.

4.1.5 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. “accesso generalizzato”)

L’attuazione dell’istituto dell’**accesso generalizzato**⁴⁶, di cui all’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, all’interno del Corpo è stata disciplinata con circolare n. 388102/2016/42 dell’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali, datata 23 dicembre 2016. Tale direttiva prevede che:

⁴⁶ Art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 : “*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 - bis*”.

- le **istanze** di accesso generalizzato possono essere indirizzate all'articolazione che detiene i dati di interesse ovvero all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, utilizzando il modello disponibile sul sito *internet* www.gdf.gov.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – (sotto-sezione "Altri contenuti");
- il procedimento relativo all'accesso generalizzato è incardinato nel Comando o Reparto che **detiene** i dati o i documenti richiesti;
- i provvedimenti che esitano le istanze, unitamente a queste ultime, devono essere **inviati**, entro 15 giorni dalla loro adozione, **alla Direzione Pianificazione Strategica e Controllo del Comando Generale, non più, quindi, all'Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali**, come inizialmente previsto dalla circolare richiamata;
- **presso la citata Direzione** è istituito un **registro**⁴⁷ degli accessi civici e generalizzati, nel quale sono annotati i provvedimenti adottati dai Reparti del Corpo;
- la Direzione Pianificazione Strategica e Controllo svolge, altresì, funzioni di **help desk** per i Comandi e Reparti destinatari delle richieste di accesso, assicurando a posteriori un costante **monitoraggio** per garantire coerenza e unitarietà all'azione amministrativa;
- le informazioni concernenti le modalità di presentazione delle istanze di accesso generalizzato, gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i recapiti cui potersi rivolgere, sono pubblicate sul sito istituzionale del Corpo, all'interno dell'Area "Amministrazione Trasparente".

Ad ogni buon fine, appare utile in questa sede evidenziare che ulteriori informazioni e disposizioni regolamentari sull'istituto in argomento possono essere reperite nella delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016, nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 e nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2019, che disciplina prevalentemente aspetti tecnico applicativi della norma.

4.2 Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

L'art. 2 - *bis*, del D.Lgs. n. 33/2013 definisce **l'ambito soggettivo di applicazione della materia in oggetto**.

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'A.N.AC. ha fornito i criteri interpretativi circa le suddette modifiche normative e i conseguenti obblighi.

In particolare, oggi l'A.N.AC. distingue le seguenti tipologie di soggetti:

- pubbliche amministrazioni;

⁴⁷ Aggiornato con cadenza semestrale e pubblicato nella sezione "Altri contenuti – Accesso civico" dell'Area "Amministrazione Trasparente".

- quelli previsti al comma 2 del predetto art. 2 - *bis*, ovvero:
 - enti pubblici economici e ordini professionali;
 - società in controllo pubblico;
 - associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (comma 3),

prevedendo, da un lato, diverse misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a carico delle predette e, dall'altro, compiti per le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti.

Al riguardo, al fine di adempiere agli obblighi di indirizzo e controllo a carico della Guardia di Finanza si rappresenta che:

- **il Fondo Assistenza per i Finanziari, il Fondo di Previdenza per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari e la Cassa Ufficiali** sono pubbliche amministrazioni, in quanto enti pubblici non economici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, posti sotto la vigilanza del Corpo e, pertanto, sono assoggettati ai previsti obblighi di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **l'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza**, fondazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, è ricompreso tra i soggetti di cui all'art. 2 - *bis*, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 33/2013 considerato che ha un bilancio superiore a 500.000 euro e svolge attività di pubblico interesse;
- **il Museo Storico**, ente morale di diritto privato, non rientra tra i soggetti sopra richiamati, stante il fatto che ha un bilancio non superiore a 500.000 euro.

4.3 Codici di comportamento

Come noto, il P.N.A.⁴⁸ sollecita le pubbliche amministrazioni all'adozione di un proprio codice di comportamento, integrativo delle prescrizioni compendiate nel codice già in vigore per i dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. n. 62 del 2013⁴⁹), avente la finalità di definire le modalità eticamente e giuridicamente adeguate per lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

⁴⁸ Da ultimo, tanto il P.N.A. 2019, pag. 42 e seguenti, quanto gli "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*", approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 dall'A.N.AC., pag. 17, ne rimarcano l'importanza, quale strumento fondamentale per l'attuazione del sistema anticorruzione.

⁴⁹ Per completezza, si rappresenta che il codice in argomento è stato oggetto di modifiche da parte di un apposito regolamento, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 1 dicembre 2022, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Come già esplicitato nei precedenti Piani triennali, le indicazioni comportamentali dettate nel citato decreto non sono vincolanti per gli appartenenti al Corpo⁵⁰, che soggiacciono alla disciplina dettata dal **Codice dell'Ordinamento militare** (D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010) e dal **Testo Unico delle Disposizioni regolamentari** (D.P.R. n. 90 del 2010).

Al fine di consentire la massima diffusione e la consapevole attuazione del **Codice deontologico**⁵¹, aggiornato con la circolare nr. 400000 in data 29 aprile 2016, nel corso del 2022, il Corpo ha provveduto a formare, tramite una pluralità di iniziative, circa 15 mila militari.

4.4 Rotazione del personale

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha ribadito che *“La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una **misura di importanza cruciale** tra gli strumenti di prevenzione della corruzione”*⁵² e dedica alla stessa l'intero Allegato 2.

La misura in argomento è prevista dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge n. 190/2012⁵³ e il medesimo articolo, al comma 10⁵⁴, dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifichi l'effettiva attuazione della stessa.

La rotazione, mediante l'alternanza dei vari dipendenti, riduce il rischio che si instaurino relazioni costanti tra i medesimi utenti e gli stessi pubblici dipendenti che potrebbero attivare dinamiche inadeguate e, conseguentemente, l'assunzione di decisioni non imparziali.

Nell'attuazione della rotazione ordinaria va tenuto conto dei vincoli soggettivi, ovvero di eventuali diritti individuali dei dipendenti⁵⁵, e dei vincoli oggettivi legati alla necessità di evitare che la rotazione possa determinare l'assegnazione di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

⁵⁰ Cfr. art. 2, comma 2 del decreto: *“...le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*.

L'articolo 3 richiamato, rubricato *“Personale in regime di diritto pubblico”*, prevede che: *“In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287”*.

⁵¹ Da non confondere con il Codice di comportamento, che, come sottolineato, il Corpo non adotta.

⁵² Cfr. P.N.A. 2019, pag. 74. Anche nell'ambito di un ulteriore documento, *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”*, l'Autorità conferma, a pag. 21, l'importanza della misura in argomento.

⁵³ L'art. 1, comma 5, recita: *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: ... b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”*.

⁵⁴ L'art. 1, comma 10, così si esprime: *“Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: ... b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”*.

⁵⁵ L'Allegato 2 P.N.A. 2019, pag. 4, a titolo esemplificativo fa riferimento ai diritti previsti alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

A tal proposito, con riferimento ai citati vincoli oggettivi, l'A.N.AC. suggerisce di pianificare l'attività formativa in modo da garantire l'acquisizione da parte dei dipendenti delle competenze professionali necessarie per consentire loro di ricoprire adeguatamente i nuovi incarichi⁵⁶.

Va comunque considerato che la rotazione stessa favorisce sviluppo di percorsi di carriera atti a incrementare la flessibilità e la multidisciplinarietà nella professionalità dei dipendenti e, soprattutto, nelle figure dirigenziali.

Pur sollecitandola, l'A.N.AC. comunque evidenzia la necessità di programmare la rotazione, secondo un criterio di gradualità al fine di non andare a incidere negativamente sull'ordinaria attività d'istituto, di monitorarne l'attuazione e di verificarne l'efficacia⁵⁷.

La Guardia di Finanza, da sempre, attribuisce grande importanza alla misura di prevenzione della rotazione, disponendo costantemente, sia in ambito nazionale che in ambito territoriale, avvicendamenti di personale appartenente ai vari comparti e alle diverse categorie, attuando pedissequamente le indicazioni dell'Autorità con riguardo alla formazione, alla segregazione delle funzioni⁵⁸, alla rotazione delle pattuglie, alla previsione di periodi di affiancamento più o meno lunghi, al *training on the job*, tutti strumenti che da sempre alimentano la cultura organizzativa dell'Amministrazione.

Nella Guardia di Finanza, la rotazione del personale è, in primo luogo, attuata:

- prendendo in considerazione ai fini di un possibile avvicendamento le posizioni:
 - dei Generali di Divisione, Generali di Brigata e Colonnelli che, nell'anno, maturano **3 o più anni di permanenza** nell'incarico di Comandante di Reparto;
 - degli Ufficiali fino al grado di tenente colonnello che, nell'anno, maturano **4 o più anni di permanenza** nell'incarico di Comandante di Reparto⁵⁹, fermo restando che le posizioni degli Ufficiali che ricoprono incarichi di comando a livello "Capitano" saranno prese in esame già a partire dal 3° anno di **permanenza**, avendo anche riguardo all'esigenza di assicurare sia il necessario *turn over* in incarichi della specie sia l'adempimento, da parte di tutti gli ufficiali, dei periodi di comando prescritti per l'inclusione nelle aliquote di avanzamento al grado di Maggiore.

⁵⁶ L'Autorità, parimenti, suggerisce di affiancare al responsabile di una certa attività un altro dipendente che nel tempo possa sostituirlo.

⁵⁷ L'Allegato al P.N.A. 2019 specifica come la rotazione possa avvenire:

- nell'ambito dello stesso ufficio, c.d. "*rotazione funzionale*", con la rotazione dei compiti assegnati ai singoli dipendenti;
- tra uffici diversi alla stessa sede;
- tra sedi di servizio diverse, c.d. "*rotazione territoriale*".

⁵⁸ Consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale.

⁵⁹ Vale a dire, relativamente ai reparti:

- territoriali: Comandanti di Compagnia, Nucleo di polizia economico-finanziaria, Nucleo Operativo Metropolitano e Gruppo;
- aeronavali: Comandanti di Reparti Operativi Aeronavali, Gruppi Aeronavali, Sezioni Aeree, Sezioni Aeree di Manovra, Stazioni Navali, Stazioni Navali di Manovra e Sezioni Operative Navali.

Inoltre, nell'ambito di una più ampia azione volta a contenere i casi di progressiva territorializzazione (cc.dd. "lunghe permanenze"), sono prese in esame le posizioni degli ufficiali che, nel corso dell'anno, maturano **6 o più anni** di permanenza alla stessa sede.

Come di consueto, le posizioni di ufficiali in lunga permanenza sono prioritariamente valutate ai fini di un eventuale movimento;

- con la previsione di un periodo di permanenza massima nell'incarico pari a 8 anni per gli Ispettori impiegati quali Comandanti di un reparto isolato, fatte salve le deroghe di cui alla circolare n. 26564 del 28 gennaio 2013 del I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F.⁶⁰.

Ulteriori criteri di rotazione, adottati dal Corpo e richiamati nel registro dei rischi, afferiscono:

- alla **composizione delle pattuglie operative**, i cui componenti devono essere soggetti a periodica rotazione, compatibilmente con le esigenze organiche e di professionalità richieste per l'esecuzione del servizio;
- al **conferimento di incarichi** a titolo gratuito o retribuiti ai militari del Corpo;
- alla **composizione delle commissioni giudicatrici** dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale del Corpo e per l'ammissione di Ufficiali ai corsi superiori.

Oltre alle citate disposizioni interne, è doveroso, altresì, richiamare:

- le direttive costantemente emanate dal Corpo per la composizione delle commissioni nominate per l'espletamento delle incombenze in ambito logistico – amministrativo (acquisizione beni e servizi, valutazione offerte e congruità dei prezzi dei preventivi di spesa, verifiche di conformità delle forniture),
- la disciplina della "mobilità" a domanda, che, in ogni caso, determina – annualmente – l'avvicendamento di numerosi militari (di tutti i ruoli), ove le esigenze dei singoli siano conciliabili con quelle dell'Amministrazione.

Complessivamente, nel corso del 2022, la rotazione del personale – considerando sia i trasferimenti tra reparti diversi, sia i cambi di incarico nell'ambito del medesimo reparto – ha riguardato quasi 8 mila militari⁶¹, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

⁶⁰ Trattasi di ispettori non richiamati collocati in congedo per raggiunti limiti di età entro i 2 anni successivi al superamento delle soglie massime.

⁶¹ I dati disponibili sono relativi al periodo 1° gennaio/30 settembre 2022 e ricomprendono anche i movimenti effettuati, per motivazioni personali, su istanza dei militari, atteso che tali avvicendamenti possono comunque favorire un opportuno ricambio del personale operante in singoli contesti operativi a rischio.

Risultanze monitoraggio al 30/09/2022						
	Trasferimenti di Reparto	Cambi incarico nel medesimo Reparto	Forza al 31/12/2021 ⁶²	% di personale destinatario di trasferimenti di Reparto	% di personale destinatario di cambi incarico nel medesimo Reparto	% Totale
Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore	514	128	1.715	29,97%	7,46%	37,43%
Ufficiali fino al grado di Capitano	433	146	1.402	30,88%	10,41%	41,29%
Ispettori	1.237	1.698	24.994	4,95%	6,79%	11,74%
Sovrintendenti	371	624	9.814	3,78%	6,36%	10,14%
Appuntati e Finanziari	1.339	1.451	20.596	6,50%	7,05%	13,55%
Totale	4.047	3.894	58.521⁶³	6,92%	6,65%	13,57%

4.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

La legge anticorruzione ha inteso ribadire, introducendo l'art. 6 - bis nella legge n. 241/1990⁶⁴, la necessità che i dipendenti pubblici esercitino le mansioni attribuite privi di conflitti di interessi⁶⁵, anche **solo potenziali**, imponendo l'obbligo di:

- **astensione per il responsabile del procedimento** e per il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e/o atti endoprocedimentali, qualora sussistano tali criticità;
- **segnalazione** del conflitto di interessi al proprio dirigente.

Il Legislatore, quindi, ha optato per una portata ampia e non delimitata del conflitto di interessi, infatti, fa riferimento alla **potenzialità** dello stesso, anche in astratto, di pregiudicare il principio di imparzialità della P.A.

Al riguardo, secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa⁶⁶, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le cautele fin qui richiamate si applicano anche alla materia dei contratti pubblici, - così come specificato dall'art. 1, co. 2, lett. e) della L. n. 190/2012 e dall'art. 42 del

⁶² Nella presente tabella, i dati sulla forza effettiva necessari a determinare le percentuali sono riferiti al personale in servizio al 31 dicembre 2021, così come rendicontati nel Conto annuale del Corpo.

⁶³ Il dato è al netto degli allievi in formazione.

⁶⁴ Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: il citato art. 6 - bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, co. 41, L. n. 190 del 2012; gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"). Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi".

⁶⁵ Il tema in argomento è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

⁶⁶ Cfr. Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 5/3/2019 n. 667.

D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “codice degli appalti”) - oggetto, tra l’altro⁶⁷, della Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 dell’A.N.AC., alle cui indicazioni si rinvia.

In attuazione delle predette misure, si ribadiscono le disposizioni interne⁶⁸ che intendono prevenire l’insorgenza dei conflitti di interesse e, in particolare:

- le circolari annuali sulla pianificazione degli impieghi degli Ufficiali, i quali devono fornire notizie rilevanti circa gli eventuali rapporti di coniugio, parentela, affinità, entro il 2° grado in linea retta ovvero entro il 4° in linea collaterale nonché eventuali situazioni di convivenza (anche *more uxorio*) e analoghi Rapporti di parentela o affinità a queste riferibili, con:
 - altri militari in servizio nella Guardia di finanza;
 - persone che esercitino attività industriali, commerciali o professionali, ricoprano cariche in seno a soggetti economici privati (quali quelle di amministratore delegato, consigliere di amministrazione, membro del collegio sindacale, etc.), ovvero si trovino in altre condizioni comunque rilevanti ai fini dell’impiego o dello svolgimento del servizio (ad esempio: parenti titolari di significative quote di partecipazione societarie);
- il Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari, ove vengono esplicitate le situazioni di incompatibilità ambientale che consentono l’adozione di provvedimenti di trasferimento;
- la circolare n. 200.000 in data 20 giugno 2005 riguardante – tra l’altro – il conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuiti, la quale prevede che venga sempre riscontrata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- il Codice deontologico, ove sono disciplinate le modalità comportamentali da tenere, per prevenire ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse.

4.6 Conferimento e autorizzazione di incarichi d’ufficio ed extra-istituzionali

La legge anticorruzione ha innovato anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, integrando il contenuto dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001⁶⁹, atteso che:

- il cumulo, in capo a un dipendente pubblico, di diversi incarichi conferiti dall’amministrazione può determinare un’inopportuna concentrazione di potere, con un conseguente incremento del rischio che l’attività amministrativa possa essere distratta verso fini non istituzionali;
- le attività extra-istituzionali potrebbero impegnare eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio;

⁶⁷ Oltre alla tematica dei contratti pubblici.

⁶⁸ Fermo restando che il T.U.O.M., D.Lgs. n. 90/2010, all’art. 748, comma 5, stabilisce che ogni militare deve comunicare con solerzia gli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

⁶⁹ In ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può determinare l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli affidati al dipendente pubblico.

- lo svolgimento di incarichi non rivolti all'attività istituzionale può favorire situazioni di conflitto di interesse.

In sede di mappatura dei processi, la gestione dei conferimenti di incarichi, retribuiti o meno, è stata oggetto di puntuale analisi da parte delle articolazioni dello Stato Maggiore del Corpo, richiamando, tra le misure di prevenzione adottate, le disposizioni di cui all' art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede, tra l'altro, la necessità di:

- individuare, in relazione alle diverse qualifiche e funzioni professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (cfr. comma 3 - *bis*);
- delineare criteri oggettivi e predeterminati per disciplinare le modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi extra-professionali e prevenire situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, o di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche attribuite al dipendente (cfr. comma 5);
- verificare, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte di dipendenti pubblici, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (cfr. comma 7).

Per il Corpo, la disciplina di dettaglio è contenuta nella richiamata circolare n. 200.000 datata 20 giugno 2005, recante disposizioni in materia di esercizio di attività private extra-professionali da parte dei militari, in cui sono evidenziate, tra l'altro, le attività vietate in senso assoluto per gli appartenenti, tra cui:

- l'esercizio di attività commerciali o professionali;
- gli impieghi alle dipendenze di privati;
- l'assunzione delle cariche di amministratore, consigliere, sindaco, o altre simili retribuite o non, in società, di persone o di capitali, costituite con fini di lucro;
- la titolarità di partita I.V.A.;
- l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare nonché lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace;
- l'attribuzione dell'incarico di magistrato onorario;
- lo svolgimento della funzione di difensore civico;
- l'iscrizione agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali;
- l'iscrizione agli albi dei C.T.U.;
- il dedicarsi a occupazioni o l'assunzione di incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

La disciplina dell'esercizio delle attività extra-professionali, per taluni casi concreti, è stata oggetto di ulteriori precisazioni/direttive contenute nelle seguenti disposizioni di prassi:

- circolare n. 355802 in data 5 dicembre 2014;
- circolare n. 178143 in data 23 giugno 2014;

- circolare n. 104068 in data 10 aprile 2015;
- circolare n. 103633 in data 31 marzo 2016;
- nota n. 175297 in data 11 giugno 2018.

Ulteriori misure di prevenzione sono attuate attraverso:

- **le comunicazioni effettuate dagli Enti amministrativi del Corpo alla banca dati “Anagrafe delle Prestazioni”** del Dipartimento della Funzione Pubblica, per i dati relativi, tra l’altro, agli incarichi extra-professionali conferiti ovvero autorizzati ai militari del Corpo, in adempimento dei precetti di cui al citato art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- **la pubblicazione**, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33 del 2013, **degli incarichi conferiti o autorizzati ai militari del Corpo** - con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ciascuno di essi - nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *internet* istituzionale.

Al riguardo, occorre altresì evidenziare che i dati relativi agli incarichi:

- autorizzati o conferiti ai dipendenti pubblici;
- conferiti ai consulenti e collaboratori esterni,

sono pubblicati anche sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://consulentipubblici.gov.it>), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 - *bis* del citato D.Lgs. n. 33 del 2013.

Dai dati acquisiti nell’ambito del monitoraggio effettuato per il 2022 in collaborazione con i Referenti si evince che:

- per l’esercizio di attività extra-professionali retribuite, sono stati autorizzati:
 - n. 13 Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore;
 - n. 6 Ufficiali fino al grado di Capitano;
 - n. 225 militari del ruolo I.S.A.F. (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari);
- per l’esercizio di attività extra-professionali non retribuite, sono stati autorizzati:
 - n. 21 Ufficiali di grado pari o superiore a Maggiore;
 - n. 9 Ufficiali fino al grado di Capitano;
 - n. 94 militari del ruolo I.S.A.F.;
- sono state ricevute, nel corso del 2022, n. 6 segnalazioni inerenti allo svolgimento, da parte di militari del Corpo, di incarichi extra-istituzionali non autorizzati;
- una quota rilevante delle attività extra-professionali retribuite autorizzate è connessa all’attività sportiva posta in essere dagli appartenenti al Corpo, nello specifico dagli atleti dei Gruppi sportivi Fiamme Gialle, mentre, con riferimento alle attività svolte a titolo gratuito, un numero significativo è relativo alle prestazioni poste in essere dai musicisti della Banda del Corpo.

4.7 Incompatibilità e inconferibilità

In tale ambito, si richiamano le disposizioni dettate dal legislatore delegato con il decreto legislativo n. 39 del 2013, che individua le circostanze in cui sussiste l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di verificare le ipotesi di:

- **inconferibilità** per gli incarichi dirigenziali previste dai Capi II, III e IV del medesimo decreto, in considerazione dello svolgimento di pregresse funzioni e di intervenute condanne in un arco temporale immediatamente precedente;
- **incompatibilità** per particolari posizioni dirigenziali, così come disciplinate dai Capi V e VI del citato decreto legislativo, in virtù del contemporaneo espletamento di determinate attività.

4.8 Attività successive alla cessazione del servizio

Come noto, già nei precedenti Piani triennali sono state assunte iniziative volte a prevenire il fenomeno del c.d. "**pantouflage/revolving doors**" - in attuazione di una specifica disposizione a suo tempo introdotta dalla legge anticorruzione⁷⁰ - adottando le seguenti misure di prevenzione:

- **previsione, nella dichiarazione con la quale i vincitori di concorso contraggono la ferma di servizio prevista per legge, di un'apposita clausola con la quale i neo-assunti prendono atto del divieto di prestare attività lavorativa** (sia di natura subordinata sia di natura autonoma) nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, alle dipendenze di soggetti economici destinatari, nel triennio precedente, di provvedimenti autoritativi o negoziali cui abbia contribuito in modo determinante il medesimo dipendente;
- **inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti** (anche mediante procedura negoziata), **della condizione soggettiva per la quale il contraente affidatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi a ex dipendenti** (dell'Amministrazione contraente) **che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica Amministrazione nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.**

Anche nel corso del 2023, conferendo continuità alle suddette misure preventive, i

⁷⁰ Cfr. art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (come innovato dalla legge n. 190 del 2012) che, con l'inserimento del nuovo comma 16 *ter*, ha inteso limitare la libertà negoziale di un dipendente pubblico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di prevenire che questi possa preconstituirsì, avvalendosi indebitamente delle potestà riconosciutegli per legge, opportunità professionali inficiate da profili di dubbia liceità.

La norma in esame, rivolta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, specifica che la preclusione di cui sopra opera con riferimento ai poteri autoritativi o negoziali esercitati nel triennio precedente la cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si intende evitare, in definitiva, che, durante il periodo, di servizio il dipendente possa preconstituirsì future opportunità professionali presso soggetti privati con cui entra in contatto e, al contempo, che questi ultimi possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando future opportunità di assunzione o incarichi.

Tale preclusione non opera soltanto nei confronti dei soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della P.A., i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi, come i dirigenti, ma anche nei confronti dei dipendenti che hanno comunque il potere di incidere in modo determinante sulle decisioni oggetto dei provvedimenti collaborando all'istruttoria. Inoltre, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per l'Amministrazione, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche dei destinatari.

Referenti anticorruzione dovranno:

- proseguire la verifica della puntuale attuazione delle richiamate disposizioni (all'atto degli arruolamenti e nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti);
- assumere le opportune iniziative volte a escludere dalle procedure di affidamento i soggetti per i quali sia emersa la condizione soggettiva descritta, nonché per ottenere giudizialmente il risarcimento del danno nei confronti degli *ex* dipendenti (che hanno violato il precetto di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001);
- tenere presente che i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro o attribuito incarichi in violazione del precetto in discorso non possono contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

4.9 Conferimento incarichi in caso di condanna penale

Si confermano le misure preventive già richiamate nel precedente Piano triennale, finalizzate a dare attuazione alle preclusioni previste dalla legge anticorruzione in caso di condanna penale dei dipendenti pubblici⁷¹.

A tal fine, si richiamano le direttive interne al Corpo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi di reclutamento, per le quali è stata:

- individuata tra le cause di esclusione dall'incarico, l'esistenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) in capo ai membri all'uopo designati;
- prevista la sottoscrizione, da parte dei suddetti membri, di una dichiarazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, ove si attesta:
 - l'assenza di condanne, anche non definitive, per uno dei citati delitti;
 - l'insussistenza di cause di incompatibilità (previste ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.) con i concorrenti, ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487⁷²,con la conseguente verifica d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato.

Le predette misure di prevenzione sono altresì integrate, come noto, dalle iniziative eventualmente assunte nel Corpo in caso di coinvolgimento di un militare in una vicenda penale⁷³, atteso che nell'ipotesi:

⁷¹ Cfr. art. 1, comma 46, della legge anticorruzione che ha introdotto l'art. 35 - *bis* nel D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'esistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale commessi da un pubblico ufficiale, costituisce condizione ostativa alla partecipazione o all'assegnazione a:

- commissioni di concorso per l'accesso o la selezione di dipendenti di pubblici impieghi;
- uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione ed erogazione di sussidi e altri vantaggi economici;
- commissioni deputate alla scelta di contraenti della P.A..

Dello stesso tenore il D.Lgs. n. 39 del 2013 che, all'art. 3, individua ulteriori cause di inconfiribilità per i dipendenti pubblici condannati, benché solo in primo grado, per i suddetti reati, pena la nullità dei contratti stipulati (art. 17).

⁷² Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

⁷³ Cfr. circolare 1/2021 del I Reparto del Comando Generale, inerente ai provvedimenti cautelari nei confronti degli

- **in cui un militare assuma la qualifica di imputato** - in un procedimento penale per un reato da cui possa derivare la perdita del grado (tra i quali, i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 - *quater* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383) - viene valutato l'avvio un procedimento volto all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione **a titolo discrezionale**;
- **di rinvio a giudizio per le ipotesi sopra descritte**, l'art. 3 della legge n. 97/2001 stabilisce che l'amministrazione di appartenenza **trasferisce il militare a un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto**, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza;
- **di condanna anche non definitiva** e ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti citati, i militari sono *ope legis* sospesi dal servizio **a titolo obbligatorio**.

Infine, a fronte di una **condanna definitiva**, considerata la gravità delle fattispecie in parola, l'Amministrazione avvia un procedimento disciplinare di stato per l'adozione ipotizzabile di un provvedimento di perdita del grado per rimozione.

4.10 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "whistleblower")

La tutela del c.d. *whistleblowing*, al pari di altri istituti giuridici e principi che caratterizzano l'attuale sistema di prevenzione della corruzione, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dalla L. n. 190 del 2012, che ha previsto l'inserimento, all'interno del D.Lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", dell'art. 54 - *bis*.

Tale disposizione, si applica, in funzione dell'esplicito richiamo all'art. 3 del medesimo decreto⁷⁴, anche ai militari del Corpo.

La materia di questione è regolamentata, altresì, da apposite direttive dell'A.N.AC., finalizzate, tra l'altro, a integrare i dettami della richiamata norma e a disciplinarne i profili applicativi. A tal proposito, si evidenzia che recentemente l'Autorità ha emanato le ultime Linee guida⁷⁵ disponibili, approvate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

In virtù del richiamato art. 54 - *bis*, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della P.A., segnala al R.P.C.T., ovvero all'A.N.AC., o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa

appartenenti al Corpo coinvolti in vicende di natura penale o disciplinare.

⁷⁴ Si veda in tal senso il comma 2 dell'art. 54 - *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "*Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3...*" e il citato articolo 3, che richiama, tra gli altri: "*i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia...*"

⁷⁵ Recanti "*Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 - bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*".

avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'identità del c.d. *whistleblower*, come tutti gli elementi costitutivi della segnalazione che potrebbero consentire, se noti, l'individuazione di chi l'ha prodotta, non può essere rivelata ed è oggetto di tutela anche nei procedimenti giudiziari e disciplinari. Essa, infatti, nell'ambito del procedimento:

- penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- dinanzi alla Corte dei Conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Conseguentemente, il trattamento delle informazioni ricevute deve essere improntato alla massima cautela da parte della P.A. e la segnalazione (unitamente all'eventuale documentazione allegata) è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990⁷⁶.

Come anticipato, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni del lavoro. Gli eventuali atti ritorsivi o discriminatori adottati dall'Amministrazione sono nulli e qualora venga accertata l'adozione di una misura simile da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.N.AC. applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro⁷⁷.

Ciò detto, appare utile rimarcare i presupposti ai fini dell'applicazione dell'istituto del w.b. e delle correlate forme di tutela. È necessario che:

- il segnalante:
 - rivesta la qualifica di dipendente pubblico o equiparato (lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica⁷⁸);

⁷⁶ Nonostante il silenzio del Legislatore al riguardo, l'A.N.AC. ritiene che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse anche dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

⁷⁷ Inoltre, *“qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione”*.

⁷⁸ Si veda, in tal senso, il comma 2 dell'art. 54 *bis*, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il par. 1.1 delle Linee Guida dell'A.N.AC. adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

- sia venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio rapporto di lavoro”.

La giurisprudenza⁷⁹ ha chiarito, sul punto, che la protezione di cui all’art. 54 - bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo;

- la segnalazione:

- sia effettuata “nell’interesse e nell’integrità” della P.A..

L’istituto di cui trattasi, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione.

Al riguardo, l’A.N.AC. precisa, altresì, che l’eventuale sussistenza e portata di interessi personali del segnalante andrà valutata tenendo conto che le lamentele di carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi⁸⁰ non possono generalmente essere considerate segnalazioni di w.b., a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne all’amministrazione che siano sintomo di un malfunzionamento della stessa.

- abbia ad oggetto “condotte illecite”;
- sia inoltrata ad almeno uno dei 4 destinatari indicati dal legislatore (R.P.C.T.; A.N.AC., Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Nel caso in cui la segnalazione pervenga, nell’ambito della medesima amministrazione, ad un soggetto diverso dal R.P.C.T. (es. superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che il ricevente indichi al mittente che questo genere di comunicazione va inoltrata alla citata preposta figura⁸¹.

Con particolare riferimento ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in ossequio al combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., **la segnalazione indirizzata al Responsabile o all’A.N.AC. non sostituisce**, laddove ne ricorrano i presupposti, **quella all’Autorità giudiziaria**;

- sia il più possibile circostanziata, in modo tale da consentirne una corretta valutazione e gestione.

Non vengono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni la cui falsità è nota al mittente.

⁷⁹ In tal senso, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. V, n. 35792 del 21 maggio 2018) stabilisce che la *ratio* delle modifiche apportate al sistema di protezione del denunciante dal legislatore con la legge n. 179/2017 “è esclusivamente quella di tutelare il soggetto, legato da rapporto pubblicistico con l’amministrazione, che rappresenti fatti antiggiuridici appresi nell’esercizio del pubblico ufficio o servizio”; non può ammettersi, invece l’ipotesi in cui un dipendente invocando l’art. 54 - bis acquisisca informazioni in violazione di legge (nel caso di specie si trattava di accesso abusivo a banca dati della p.a.).

⁸⁰ Cfr. sul punto Tar Campania, Sezione VI, Sentenza n. 3880/2018.

⁸¹ Prima delle modifiche alla disciplina apportate dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, il superiore gerarchico rientrava tra i destinatari delle segnalazioni.

La segnalazione di w.b., inoltre, **non può essere anonima**. Questa è un'ulteriore, fondamentale, caratteristica affinché la pertinente disciplina possa trovare applicazione. Il soggetto che la produce deve assumersi la paternità della segnalazione. Se non fornisce le proprie generalità non è individuabile, riconoscibile e, pertanto, non è possibile riscontrare la presenza dei presupposti sopra enunciati, come ad esempio, la dipendenza lavorativa dall'amministrazione⁸².

Con specifico riferimento al Corpo, si confermano le procedure già previste nei P.T.P.C.T. precedenti. Ricevuta la segnalazione⁸³, il Responsabile:

- provvede alla sua preliminare valutazione;
- ne affida l'istruttoria ai componenti di un gruppo di lavoro dedicato, che sarà formalmente costituito;
- acquisisce gli elementi eventualmente necessari interessando, con le dovute cautele, i Referenti designati nel presente Piano triennale;
- in caso di evidente e manifesta infondatezza decide l'archiviazione della segnalazione;
- dispone, in tutti gli altri casi, la trasmissione del contenuto della segnalazione, con le cautele necessarie a garantire le tutele previste dalla norma, alle Autorità competenti (A.N.AC., Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti).

Ove necessario, il Responsabile della prevenzione potrà richiedere ulteriori elementi al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti, con l'adozione delle cautele del caso.

Nell'ipotesi in cui, dagli accertamenti condotti dal Referente attivato emerga la necessità di interessare l'Autorità Giudiziaria o la Corte di Conti, questi vi provvederà con immediatezza⁸⁴, informandone il Responsabile per la prevenzione.

La fase di preliminare istruttoria e di raccolta degli elementi necessari attraverso i Referenti dovrà concludersi, tendenzialmente, in 60 giorni, salvo particolari esigenze (relative agli approfondimenti da svolgere) che i Referenti stessi avranno cura di esplicitare.

L'intera procedura di gestione della segnalazione dovrà concludersi entro 120 giorni dalla sua ricezione, salvo il verificarsi di situazioni che richiedano approfondimenti di maggior spessore, di cui il segnalante sarà portato a conoscenza. Resta escluso dal predetto termine l'eventuale procedimento disciplinare.

L'*iter* procedurale descritto non muta nel caso di segnalazioni inoltrate al Responsabile della prevenzione da parte dell'A.N.AC. o da altra Pubblica Amministrazione.

I dati acquisiti tramite le segnalazioni inoltrate e le istruttorie svolte, depurate di tutti gli elementi che consentono l'identificazione dei segnalanti e dei segnalati, saranno

⁸² L'anonimato non va confuso con la riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione che, come descritto, non può essere rivelata ed è oggetto di specifica tutela.

⁸³ Tramite posta ordinaria, preferibilmente contenente l'indicazione "*RISERVATA PERSONALE – ALL'ATTENZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA*". Alla segnalazione, sottoscritta dal segnalante, va allegato il documento di riconoscimento.

⁸⁴ Evidenziando che i fatti emergono in relazione a una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi dell'art. 54 - *bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

utilizzati dal Responsabile della prevenzione – che potrà, in ciò, avvalersi della competente articolazione di supporto – per l’aggiornamento e/o l’integrazione del Registro dei rischi e per prevedere – se del caso – nuove misure di prevenzione.

Tutti gli elementi e i documenti oggetto di segnalazione che contengono dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla misura di prevenzione in esame, si rappresenta che il Parlamento, con l’articolo 13 della legge n. 127 del 4 agosto 2022, ha delegato il Governo all’adozione di un decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2019/1937. A seguito dell’adozione del predetto atto normativo e delle disposizioni attuative che l’A.N.AC. provvederà eventualmente a emanare, il sistema di gestione delle segnalazioni fin qui descritto potrebbe subire delle variazioni.

4.11 Formazione del personale

Nel corso del 2022, le **attività formative** in tema di prevenzione della corruzione sono state **erogate**, complessivamente, **nei confronti di più di 3.000⁸⁵ militari del Corpo** (appartenenti a tutti i ruoli) operanti, tra gli altri, nei seguenti comparti a rischio:

- attività operativa in genere;
- affidamento di lavori, servizi, forniture;
- acquisizione e progressione del personale.

L’attività è stata posta in essere sia tramite gli Istituti di formazione interni al Corpo, in primo luogo la Scuola di Polizia Economico Finanziaria, sia mediante eventi specifici con la collaborazione di A.N.AC., S.N.A., Università, di Magistrati, dell’I.N.P.S. ecc.

Considerata la centralità strategica della formazione del personale ai fini della prevenzione della corruzione⁸⁶, è confermato l’impegno già pianificato nei precedenti Piani triennali, con l’erogazione di specifiche attività formative e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità – in modalità *e-learning* – nei confronti di ulteriori 5.000 militari appartenenti a tutti i ruoli.

È prevista, inoltre, una specifica attività formativa avente a oggetto “*L’analisi e la gestione del rischio nel sistema di prevenzione della corruzione*”, rivolta a Ufficiali, da individuare prioritariamente nei Referenti anticorruzione, nonché nei dirigenti e Comandanti di Reparto.

I Comandanti Regionali ed equiparati (Referenti in sede periferica) e i Comandanti dei Reparti di Istruzione dovranno assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, la pianificazione di corsi o, più in generale, di interventi (seminari, incontri di studio, ecc.) sulle medesime tematiche, a livello locale e in sede di attività addestrativa.

⁸⁵ Il completamento degli obiettivi formativi previsti dal P.T.P.C.T. 2022-2024 avverrà entro il mese di febbraio 2023.

⁸⁶ Sollecitata, tra le principali misure di prevenzione, dalla stessa legge anticorruzione, cfr. art. 1, comma 5, lett. b) e comma 11.

Ciascun Referente si adopererà, poi, anche attraverso i Comandanti di Reparto e gli Ufficiali dipendenti, affinché gli argomenti riguardanti la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione siano affrontati nell'ambito degli incontri periodici con tutto il personale.

4.12 Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Al pari di quanto già previsto nei precedenti Piani triennali anticorruzione, non si ravvisa la necessità di assumere iniziative ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge anticorruzione⁸⁷ atteso che:

- i "Protocolli" e i "Patti" in questione rappresentano strumenti non obbligatori volti a conseguire l'accettazione, da parte delle imprese concorrenti, di regole che rafforzano comportamenti già doverosi per i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di gara;
- le clausole attualmente inserite nei bandi di gara predisposti dal Corpo paiono già rappresentare un idoneo deterrente contro il verificarsi di fenomeni corruttivi.

A ogni buon conto, la possibilità di adottare gli istituti sopra descritti potrà comunque essere valutata in futuro, nell'ambito delle attività finalizzate ai successivi aggiornamenti del Piano, anche in relazione ad esigenze contingenti che ne possano suggerire l'attuazione nell'ambito dell'attività contrattualistica del Corpo.

4.13 Azioni di sensibilizzazione

La Guardia di Finanza proseguirà la propria azione volta a rafforzare il rapporto di fiducia nella pubblica amministrazione e nelle funzioni demandate al Corpo, attraverso:

- il contributo dell'Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza mediante le seguenti pubblicazioni:
 - **"Il Finanziere"**, fondato nel 1886, mensile di cultura e aggiornamento professionale per gli appartenenti della Guardia di Finanza e soggetti esterni al Corpo;
 - la **"Rivista della Guardia di Finanza"**, che pubblica studi originali di carattere giuridico, economico, militare, storico e tecnico-professionale per contribuire all'aggiornamento degli appartenenti al Corpo;
- la divulgazione di informazioni e notizie utili alla collettività mediante il proprio sito *web* istituzionale (cfr. par. 4.1.2).

⁸⁷ La norma richiama la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito nell'ambito delle procedure contrattuali, che il mancato rispetto dei Protocolli di Legalità (finalizzati a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, prevedendo tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica - normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera pubblica - un rafforzamento dei vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario non previste della predetta normativa) e dei Patti di Integrità (che mirano invece a garantire la leale concorrenza e le pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare in fase concorsuale e una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato nella fase contrattuale successiva) costituisca causa di esclusione dalla gara.

4.14 Monitoraggio dei tempi procedurali

Al pari delle precedenti annualità, proseguirà il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per gli anni interessati dal presente Piano.

Al fine di conferire efficacia a tale misura, tutti i Referenti avranno cura di analizzare le possibili cause di eventuali anomalie rilevate e adottare le iniziative correttive del caso (o avanzare le pertinenti proposte, qualora non direttamente competenti), al fine di ridurre la percentuale dei procedimenti conclusi oltre i termini previsti.

A ogni buon conto, è utile rappresentare che i Referenti anticorruzione, nel corso del monitoraggio sull'implementazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione posti in essere nel corso del 2022⁸⁸, non hanno segnalato particolari criticità né evidenti anomalie.

4.15 Automazione dei processi lavorativi

“La digitalizzazione e la semplificazione sono strumenti che eliminano gli ostacoli burocratici e disarmano il corruttore con un effetto dissuasore più potente di qualsiasi intimidazione. I fascicoli cartacei si perdono, possono essere manomessi e sottratti. Gli archivi digitali, i files, le banche dati interoperabili offrono invece maggiori certezze nel ricostruire la filiera dei processi, individuare i nodi e scioglierli, senza una cultura del sospetto e del pregiudizio ma sicuramente con un approccio di trasparenza, rispetto delle regole e della deontologia professionale”, come evidenziato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, on. Paolo Zangrillo, nell'ambito della *“Giornata del R.P.C.T.”* organizzata dall'A.N.AC. il 14 dicembre u.s.⁸⁹.

La revisione e l'automazione dei processi di lavoro costituisce uno dei temi centrali del *“Libro bianco”*⁹⁰ per la Guardia di Finanza che ha previsto una pluralità di progettualità indirizzate a un'ulteriore digitalizzazione dei processi di lavoro che, oltre ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione del Corpo, renderà ancor più tracciabile l'attività dei singoli operatori e conseguentemente contribuirà a ridurre il già contenuto rischio che si verifichino fenomeni corruttivi⁹¹.

Al riguardo, giova evidenziare che nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'istituzione è stato già introdotto, nel corso del 2022, un nuovo applicativo informatico volto a rendere più efficiente e rapido il dialogo tra il R.P.C.T. e i Referenti anticorruzione operanti a livello centrale e su tutto il territorio nazionale. Il predetto strumento *software* sarà ulteriormente implementato nel corso del triennio di riferimento.

⁸⁸ Peraltro in linea con i monitoraggi relativi agli anni precedenti.

⁸⁹ Cfr. <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/14-12-2022/anticorruzione-zangrillo-%E2%80%9Cvalore-pubblico-pnrr-e-pna-2022%E2%80%9D>.

⁹⁰ Il Libro bianco è un documento strategico del Corpo che prevede la realizzazione di un programma pluriennale di interventi con cui proiettare l'Amministrazione verso il futuro, perseguendo obiettivi e traguardi sempre più sfidanti e ambiziosi. Un percorso di rinnovamento, dunque, che prevede la realizzazione di 57 progettualità di ampio respiro nelle aree delle “operazioni”, del “personale”, dell’“analisi e tecnologia”, nonché del “benessere organizzativo”.

⁹¹ Per una stima del rischio corruttivo connesso ai processi di lavoro posti in essere dalla Guardia di Finanza, si rinvia al par. 3.1.1.

5. MODALITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.

Secondo le modalità già definite nei precedenti Piani triennali, si procederà alla verifica periodica dell'efficacia della strategia anticorruzione attraverso:

- **il monitoraggio** dei risultati conseguiti in attuazione delle misure di prevenzione;
- **la verifica** dell'attività svolta⁹² dai Referenti presenti in ambito centrale e sul territorio⁹³;
- **l'aggiornamento annuale** del Piano triennale, che si basa anche sulle risultanze emerse dalle precedenti due attività elencate.

5.1 Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta

I Referenti individuati nel presente Piano triennale, entro il 31 ottobre 2023, provvederanno a fornire, in un'unica soluzione – salvo casi per i quali si ritenga opportuna una comunicazione immediata – al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una relazione annuale, con riferimento al periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, contenente:

- elementi informativi sull'effettiva attuazione della normativa anticorruzione e delle misure previste nel Piano triennale;
- le attività compiute per la “gestione del rischio” nei processi per i quali hanno autonomia decisionale, con l'indicazione specifica delle eventuali, ulteriori misure adottate;
- la situazione relativa ai monitoraggi riguardanti la rotazione del personale, il rispetto dei tempi dei procedimenti e l'inserimento delle clausole previste per le attività successive alla cessazione del servizio;
- l'attività di formazione svolta a livello locale, unitamente a eventuali proposte per l'aggiornamento del Piano triennale.

La relazione sarà compendiata tramite la compilazione di opportuni questionari condivisi mediante l'apposito applicativo informatico, sviluppato internamente (cfr. par. 3.15) e conterrà i dati e le informazioni relativi all'attuazione e all'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano nonché alla stima del rischio corruttivo.

Parimenti, sulla base dei dati comunicati, tramite il citato *software*, dai Referenti anticorruzione, con riguardo all'annualità appena trascorsa, è stata elaborata e pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, la prevista relazione annuale sull'effettiva attuazione delle misure definite nel P.T.P.C.T. 2022-2024, secondo il modello standard reso disponibile dall'A.N.AC. sul proprio sito istituzionale.

⁹² Anche in termini di idoneità, intesa come effettiva capacità di ridurre il rischio, delle misure individuate ed attuate.

⁹³ Sul punto si rimanda ai compiti dei Referenti, elencati al paragrafo 2.4.

5.2 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

La Direzione Pianificazione Strategica e Controllo effettua sistematicamente un monitoraggio del sito istituzionale *www.gdf.gov.it* al fine di verificare la completezza e la rispondenza ai termini di legge dell'area "Amministrazione Trasparente".

Qualora da tale attività dovessero risultare l'omessa pubblicazione ovvero il mancato aggiornamento di dati previsti dalle norme vigenti, verrà attivata la competente unità responsabile *ratione materiae*, che dovrà provvedere al tempestivo invio dei relativi documenti o informazioni.

Restano ferme le competenze in capo:

- a ogni singola articolazione dello Stato Maggiore e/o Ente Amministrativo per l'assolvimento dei rispettivi obblighi di pubblicazione;
- all'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna, relativamente all'attività di controllo dell'area "Amministrazione Trasparente", finalizzata alla rendicontazione statistica.

5.3 Aggiornamento annuale del Piano Triennale

La normativa anticorruzione prescrive un aggiornamento annuale del Piano triennale, a cura del Responsabile e oggetto di approvazione da parte dell'organo di indirizzo, **"entro il 31 gennaio di ciascun anno"**.

In continuità con quanto fatto sin ora, nel corso del 2023, sarà proseguito il lavoro di periodica disamina di tutti gli elementi emergenti che saranno raccolti attraverso il contributo dei Referenti in sede centrale e periferica, per valutare le eventuali necessità/opportunità di:

- modificare e/o integrare le modalità di identificazione, valutazione e trattamento del rischio, perfezionando l'attività fin qui posta in essere attraverso tecniche di *risk management*;
- perfezionare la selezione e la progettazione esecutiva delle misure di prevenzione,

in un processo continuo finalizzato a perseguire un costante miglioramento dell'efficacia sostanziale del piano e dell'efficienza complessiva dell'organizzazione.